

I857C - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE

Provvedimento n. 31798

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio I857 - Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024, con cui è stata accertata l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101, comma 1, TFUE, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "TIM") e DAZN Limited/DAZN Media Services S.r.l.;

VISTA la sentenza del Tar Lazio, sez. I, dell'11 maggio 2024, n. 9315, con la quale sono stati rigettati integralmente i ricorsi delle società Telecom Italia S.p.A. e delle due società del gruppo DAZN, DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l., aventi a oggetto il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023;

VISTA la medesima sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024, con la quale sono stati parzialmente accolti i ricorsi riuniti di Fastweb S.p.A. e Sky Italia S.r.l., limitatamente alla individuazione della durata dell'infrazione;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3669 del 4 ottobre 2024;

VISTA la propria delibera del 12 novembre 2024 n. 31372, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento volto alla ri-determinazione della durata dell'infrazione (I857C) nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. e delle società DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. (di seguito "Parti") nonché dei soggetti segnalanti e intervenienti del procedimento I857, ossia le società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. (già Irideos S.p.A.), Iliad Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., dell'Associazione italiana internet provider, di Federconsumatori - APS, di Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5357 del 19 giugno 2025 che ha integralmente respinto il ricorso di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024;

VISTA la medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025, nella parte in cui ha accolto il ricorso della società DAZN Media Services S.r.l., in parziale riforma della sentenza appellata e con conseguente annullamento in parte *qua* del provvedimento gravato in merito alla partecipazione di DAZN Media Services S.r.l. all'intesa in esame;

VISTA la medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025, nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello della società DAZN Limited, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

VISTA la propria delibera del 24 giugno 2025 n. 31593, con la quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di conclusione del procedimento, al fine di tenere conto delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025 di cui sopra;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie inviata alle Parti in data 24 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 217/1998;

VISTE le memorie finali presentate dalle società Wind Tre in data 28 ottobre 2025, quelle depositate in data 31 ottobre da TIM S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l., Iliad Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Sky Italia S.p.A. e quelle presentate in data 3 novembre 2025 da Vodafone Italia S.p.A.;

VISTE le comunicazioni inviate dalle Parti in data 31 ottobre 2025, con le quali le stesse hanno espresso la volontà di rinunciare al diritto di essere sentite in audizione finale;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 18 dicembre 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Alla luce della Sentenza del TAR Lazio n. 9315/2024 (di seguito, la "Sentenza TAR") e dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2024 n. 3669, l'Autorità ha avviato il presente procedimento, con delibera del 12 novembre 2024 n. 31372, al fine di rideterminare la durata dell'infrazione accertata - con provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023 (il "Provvedimento finale") - in violazione dell'articolo 101 TFUE, nei confronti di Telecom Italia S.p.A.

("TIM"), DAZN Limited (di seguito "DAZN") e DAZN Media (di seguito "DAZN Media") e avente ad oggetto l'accordo per la distribuzione dei contenuti calcistici e il supporto tecnologico per la trasmissione degli stessi, denominato *Deal Memo Distribution*¹. Il TAR Lazio, infatti, pur confermando la sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata nel Provvedimento finale, lo ha parzialmente annullato, limitatamente alla durata dell'infrazione.

2. Successivamente, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5357/2025 (di seguito, la "Sentenza CdS"), ha confermato la legittimità dell'accertamento da parte dell'Autorità dell'intesa restrittiva della concorrenza relativa al *Deal Memo*, qualificandola quale intesa restrittiva per oggetto, e ha confermato la Sentenza TAR in merito alla necessità che l'Autorità proceda alla riedizione del proprio potere di accertamento, rideterminando la durata dell'infrazione.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di DAZN Media, affermando l'assenza di elementi comprovanti l'imputabilità alla stessa dell'intesa ed escludendo, quindi, la responsabilità di DAZN Media nel compimento dell'illecito.

Per diverso profilo, la Sentenza CdS ha annullato la sanzione imposta dal Provvedimento a DAZN, statuendo che le vendite dirette di DAZN (ossia quelle che DAZN ha effettuato indipendentemente dal censurato accordo con TIM) non debbano essere considerate nella base di calcolo della sanzione, a meno che non sia possibile dimostrare la sussistenza, corredata da opportuna quantificazione della stima, di una relazione diretta fra l'andamento dei ricavi di tali vendite ("*Iaddove vi sia*") e le restrizioni illecite di cui al *Deal Memo*.

3. A seguito della Sentenza CdS, l'Autorità, con delibera n. 31593 del 24 giugno 2025, ha quindi prorogato il termine del presente procedimento e ne ha rimodulato il perimetro istruttorio, più correttamente relativo non solo alla durata dell'infrazione, ma anche alla valutazione dei presupposti per l'inclusione delle vendite dirette di DAZN nel calcolo della sanzione, secondo i parametri interpretativi forniti dalla richiamata Sentenza CdS.

4. In questo contesto, nel seguito, dopo avere individuato le Parti del procedimento ed i soggetti Intervenienti e dopo avere brevemente richiamato le diverse fasi del procedimento, si darà conto delle risultanze istruttorie che - fermo restando l'accertamento dell'illecito nel procedimento originario - si basano sugli atti di tale procedimento, completo della fase preistruttoria, e sulla documentazione acquisita nel corso del presente procedimento.

Nella sezione successiva, verranno poi svolte, alla luce delle sentenze TAR e CdS e conformemente ai principi ivi enunciati, le valutazioni finali in merito alla riedizione del potere di accertamento della durata dell'infrazione contestata a TIM e DAZN Limited e della rideterminazione della sanzione applicata a DAZN Limited in relazione all'incidenza del *Deal Memo* sulle vendite dirette di DAZN.

II. LE PARTI

5. **Telecom Italia S.p.A.** (di seguito, anche "TIM" - P. IVA 00488410010) è una società storicamente attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta dei relativi servizi. A partire dal 1° luglio 2024, TIM ha ceduto la propria rete alla società FiberCop S.p.A. rimanendo attiva esclusivamente nella fornitura di servizi al dettaglio. TIM è controllata da Poste Italiane S.p.A.

6. **DAZN Limited** (di seguito, anche "DAZN" - P. IVA 11510910968) è una società con sede legale a Londra e sede secondaria in Italia, attiva nella distribuzione di video e programmi televisivi.

7. **DAZN Media Services S.r.l.** (di seguito, anche "DAZN Media" - P. IVA 07066340964) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di contenuti multimediali relativi ad eventi sportivi e di intrattenimento per conto dei titolari dei diritti e dei proprietari dei mezzi di informazione e nella vendita di prodotti digitali editoriali nonché video e audio attraverso qualsivoglia piattaforma tecnologica.

Le predette società (DAZN e DAZN Media) sono riconducibili all'omonimo gruppo (DAZN Group Limited) attivo a livello mondiale nella distribuzione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi *live* su piattaforma *internet*. Il controllo di DAZN Group Limited è esercitato dalla società Access Holding.

II.1 Gli Intervenienti

8. **Fastweb S.p.A.** (di seguito, anche "Fastweb") fornisce servizi di comunicazione elettronica. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta l'operatore *incumbent* del mercato elvetico.

9. **Vodafone Italia S.p.A.** (di seguito, "Vodafone" o "Vodafone Italia") è una società attiva nell'erogazione di servizi di comunicazione elettronica, su rete fissa e mobile. Vodafone è controllata da Swisscom Italia S.r.l.

10. **Wind Tre S.p.A.** (di seguito, "Wind Tre") è una società che fornisce servizi di comunicazione elettronica su rete fissa e mobile, il cui controllo esclusivo è detenuto da CK Hutchison Holdings Ltd.

¹ [DC10135 Doc. Preistr. 31 - Risposta alla richiesta di informazioni del 27/5/2021. Copia del medesimo accordo è stata depositata anche da DAZN Limited e da DAZN Media Services S.r.l. (Doc. DC.34 - Risposta alla richiesta di informazioni del 27/5/2021). Le versioni accessibili del Deal Memo sono contenute nei docc. istr. 478-479 e nei docc. 476 e 477.]

11. **Sky Italia S.r.l.** (di seguito, "SI", "Sky" o "Sky Italia") è un operatore televisivo attivo nell'offerta di servizi di pay tv offerti con diversi mezzi di trasmissione e, in particolare, via satellite (DTH 1) e attraverso il digitale terrestre (DTT 2), nonché via cavo e internet e nell'offerta di servizi televisivi gratuiti. SI è controllata dalla Sky Italian Holdings S.p.A. SI ha altresì ottenuto l'autorizzazione generale ex articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche") per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
12. **Open Fiber S.p.A.** (di seguito, "OF" oppure "Open Fiber") è una società attiva nell'installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga. La società è sottoposta al controllo congiunto di Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.
13. **Colt Technology Services S.p.A.** (di seguito, anche "Colt") è una società attiva nella fornitura di servizi a banda ultra larga e nel mercato dei servizi di telecomunicazioni di accesso locale all'ingrosso e nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa.
14. **Retelit Digital Service S.p.A., già Irideos S.p.A.** (di seguito, anche "Retelit") è una società attiva nel mercato delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione elettronica (fissa e mobile). Tra i servizi su rete fissa erogati da Irideos, oltre a quelli offerti ai clienti finali, vi sono quelli in favore dei c.d. *reseller*: si tratta di operatori terzi che acquistano servizi "white label" e li rivendono ai loro clienti finali (business o residenziali) con il loro marchio e le loro prestazioni aggiuntive.
15. **Iliad Italia S.p.A.** (di seguito, "Iliad") è una società che fornisce servizi di comunicazione elettronica su rete fissa e mobile, controllata da Iliad S.A., operatore di telefonia fissa e mobile attivo in Francia.
16. **Linkem S.p.A.** (di seguito, "Linkem") è una società attiva, fino al 2022, nei servizi di comunicazione elettronica fissa e FWA (Fixed Wireless Access). Dal 7 ottobre 2022², Tiscali S.p.A. (di seguito, anche "Tiscali") è subentrata nella posizione di interveniente di Linkem a seguito dell'acquisto del ramo di azienda della stessa relativo ai servizi di comunicazioni al dettaglio che fornisce continuando ad utilizzare il marchio Linkem.
17. **Associazione Italiana Internet Provider** (di seguito, anche "AIIP") è un'associazione che riunisce imprese attive nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni a banda larga e ultra larga.
18. **Federconsumatori – APS** (di seguito, anche "Federconsumatori"), costituita nel 1988 con il sostegno della Cgil, è un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela dei consumatori ed utenti³.
19. **Codacons - Coordinamento Di Associazioni Per La Tutela Dell'ambiente E Dei Diritti di utenti e Consumatori** (di seguito, anche "CODACONS")⁴ è un'associazione nata nel 1986 quale "erede" di precedenti campagne a difesa dei consumatori e degli utenti.

III. IL PROCEDIMENTO

20. Come premesso, in data 12 novembre 2024, alla luce della richiamata Sentenza TAR e al fine di rideterminare la durata dell'intesa illecita tra DAZN e TIM relativa alla visione delle partite del campionato di calcio di serie A nel triennio 2021/2024, l'Autorità ha deliberato l'avvio del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di TIM, DAZN, DAZN Media nonché degli altri soggetti intervenienti al procedimento originario, sopra elencati.
21. Con successivo provvedimento del 24 giugno 2025, all'esito della Sentenza CdS, l'Autorità, considerata l'esigenza di tenere conto, in sede di riesercizio del potere, delle statuizioni ivi contenute, ha deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento, originariamente fissato al 30 giugno 2025, al 31 dicembre 2025 e ha rimodulato il perimetro dell'oggetto del presente procedimento.
22. Nel corso del procedimento, sono state sentite in audizione le seguenti società: TIM⁵ il 20 febbraio 2025, DAZN⁶ il 25 febbraio 2025, Wind Tre⁷ il 4 aprile 2025, Iliad⁸ il 9 maggio 2025 e, infine, Sky⁹ il 29 maggio 2025.

² [I857, Doc. Istr. 372, Comunicazioni cambiamenti societari Tiscali.]

³ [<https://www.federconsumatori.it/la-nostra-storia/>]

⁴ [<https://codacons.it/chi-siamo/>]

⁵ [I857C Doc. Istr. 49 - "Verbale audizione TIM"]

⁶ [I857C Doc. Istr. 50 - "Verbale audizione DAZN" (versione accessibile 55).]

⁷ [I857C Doc. Istr. 69 - "Verbale audizione Wind Tre".]

⁸ [I857C Doc. Istr. 75 - "Verbale audizione Iliad".]

Successivamente alla Sentenza CdS si è inoltre tenuta, in data 17 settembre 2025, un'altra audizione con DAZN.

23. Inoltre, nel corso del procedimento sono pervenute, in data 12 dicembre 2024 e 6 giugno 2025 le memorie di Wind Tre¹⁰; in data 30 gennaio 2025 la memoria di Fastweb¹¹; in data 19 marzo 2025 la memoria di DAZN¹²; in data 6 giugno 2025 la memoria di Vodafone¹³; in data 25 luglio 2025 la memoria di TIM¹⁴.

24. Ad eccezione di Iliad, che non ne ha fatto richiesta, tutti gli operatori hanno esercitato in uno o più momenti, il diritto di accesso¹⁵ al fascicolo del presente procedimento e al fascicolo del procedimento originario, che è parte integrante del presente procedimento.

25. In data 18 luglio 2025¹⁶ è stata formulata una richiesta di informazioni a DAZN al fine di acquisire elementi utili alla valutazione del caso in esame, cui la predetta società ha fornito riscontro in data 14 agosto 2025¹⁷.

26. In data 23 settembre 2025¹⁸ l'Autorità ha deliberato la non manifesta infondatezza delle risultanze istruttorie (di seguito, "CRI") che sono state, pertanto, trasmesse alle parti con comunicazioni del 24 settembre 2025.

27. Entro i termini previsti dalla CRI le Parti e le seguenti società Intervenienti: Wind Tre, Fastweb, Iliad, Sky e Vodafone hanno comunicato la volontà di essere sentite in audizione innanzi al Collegio nonché trasmesso le proprie memorie finali¹⁹.

Tuttavia, in data 31 ottobre 2025 TIM e DAZN hanno comunicato di rinunciare al diritto di essere sentite in audizione innanzi al Collegio e, pertanto, in data 4 novembre 2025 è stato comunicato agli Intervenienti che avevano fatto richiesta di audizione che la stessa non avrebbe avuto luogo.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

Premesse

28. Con Provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023, l'Autorità accertava l'esistenza di un'intesa per oggetto in violazione dell'articolo 101 TFUE tra TIM, DAZN e DAZN Media, consistente in alcune delle clausole contenute nel *Deal Memo* sottoscritto il 27 gennaio 2021, ovvero quelle clausole che, nel garantire a TIM un'esclusiva nella commercializzazione dei diritti TV relativi al campionato calcio di serie A, limitavano commercialmente e tecnicamente DAZN nell'offerta dei medesimi e ostacolavano gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall'intraprendere analoghe iniziative commerciali con DAZN.

29. Le clausole restrittive della concorrenza erano contenute in particolare nella lettera F) del *Deal Memo* e prevedevano attraverso un'articolata disciplina²⁰:

- l'esclusiva in capo a TIM quale unico operatore di telecomunicazione e operatore media audiovisivo autorizzato da DAZN a vendere il servizio DAZN in modalità congiunta ("*hard bundle*") o con un'offerta *à la carte*;
- il divieto per DAZN di formulare offerte in *partnership* con altri operatori concorrenti per tutta la durata del rapporto contrattuale, in particolare prevedendo che DAZN non potesse, né direttamente, né indirettamente, autorizzare altri operatori di telecomunicazione o media audiovisivi a offrire congiuntamente o *à la carte* i servizi DAZN. Gli operatori erano individuati nominativamente nello *Schedule 1* (operatori media audiovisivi) e *Schedule 2* (operatori *Telco*);
- limiti alla distribuzione diretta da parte di DAZN dei propri servizi, stabilendo che DAZN: (i) non potesse offrire il proprio servizio in piattaforme diverse da *internet* o inserirlo in altri canali o servizi; (ii) non potesse *sub*-licenziare i

⁹ [I857C Doc. Istr. 79 - "Verbale audizione SKY".]

¹⁰ [I857C Doc. Istr. 24 - "Memoria Wind Tre" e Doc. Istr. 77 - "Considerazioni Wind Tre".]

¹¹ [I857C Doc. Istr. 41 - "Osservazioni Fastweb".]

¹² [I857C, Doc. Istr. 53 - "Considerazioni DAZN" (cfr. versione accessibile in I857C Doc. Istr. 57).]

¹³ [I857C, Doc. Istr. 78 - "Memoria Vodafone".]

¹⁴ [I857C, Doc. Istr. 102 - "Considerazioni TIM".]

¹⁵ [TIM ha esercitato il diritto di accesso in data 23 gennaio 2025, 17 febbraio 2025, 1° e 8 aprile 2025 rispettivamente presenti al fascicolo I857C Doc. Istr. 39-46-64-68;

DAZN esercitato il diritto di accesso in data 20 dicembre 2024, 23 gennaio 2025, 8 aprile 2025, 23 maggio 2025 rispettivamente presenti al fascicolo I857C Doc. Istr. 28-37-67-73;

Fastweb ha esercitato il diritto di accesso in data 19 dicembre 2024, 23 gennaio 2025 nonché il 7 novembre 2025, rispettivamente presenti al fascicolo I857C Doc. Istr. 25, 38, 165;

Wind Tre ha esercitato il diritto di accesso in data 19 dicembre 2024, 23 gennaio 2025, 23 maggio 2025 rispettivamente presenti al fascicolo I857C Doc. Istr. 27-40-74,

Sky ha esercitato il diritto in data 1° aprile 2025, fascicolo I857C Doc. Istr. 65.]

¹⁶ [I857C, Doc. Istr. 99 - "Richiesta di informazioni del 17 luglio 2025 vs DAZN".]

¹⁷ [I857C, Doc. Istr. 105 - "Risposta DAZN alla richiesta di informazioni del 17 luglio 2025".]

¹⁸ [I857C, Doc. Istr. 99 - "Richiesta di informazioni del 17 luglio 2025 vs DAZN".]

¹⁹ [Sul punto si veda I857C: Doc. Istr. 148 (Wind Tre), 164 (Iliad), 150 (Fastweb), 151 (TIM), 153 (Sky), 155 (Vodafone), 156 (DAZN).]

²⁰ [DC10135, Doc. Preistr. n. 31 - Deal Memo.]

diritti sportivi a eccezione delle tre partite della Serie A in co-esclusiva; (iii) non potesse consentire, dal 1° luglio 2021, che l'app DAZN e il canale DAZN 1 fossero disponibili nei dispositivi Sky Q degli utenti residenziali di Sky o in qualsiasi altro servizio o dispositivo per i clienti Sky (ad esempio, Now TV stick);

- riduzione o eliminazione del tutto delle precedenti relazioni commerciali e contrattuali con altri operatori diversi da TIM.

30. Ciò premesso l'attività istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento ha interessato: *i)* il mancato coinvolgimento di DAZN Media nella condotta illecita; *ii)* la durata della restrizione concorrenziale accertata nel provvedimento finale dell'originario procedimento; *iii)* il trattamento sanzionatorio di DAZN. Come di seguito illustrato, le risultanze istruttorie del presente procedimento inducono a modificare, solo limitatamente ai tre profili appena richiamati il Provvedimento finale, in particolare nelle valutazioni e nel deliberato, coerentemente con l'annullamento in parte *de quo* di cui alle sentenze dei giudici amministrativi di primo e secondo grado.

IV.1 Sul coinvolgimento di DAZN Media

31. Si evidenzia, in via preliminare, che, alla luce di quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato, DAZN Media non risulta soggettivamente interessata dalle presenti risultanze istruttorie in quanto non le è imputabile la partecipazione all'intesa relativa al *Deal Memo* TIM/DAZN.

IV.2 Sulla durata dell'infrazione

32. Presupposto logico-giuridico per la determinazione della durata effettiva dell'intesa è l'individuazione del *dies a quo* e del *dies ad quem* dell'illecito. Nel prosieguo si riportano le risultanze istruttorie che derivano sia da un nuovo esame degli elementi probatori acquisiti nell'istruttoria originaria, completa della fase preistruttoria, sia dalle posizioni delle Parti e degli Intervenienti in ordine al profilo della durata dell'infrazione.

a) *Sul dies a quo*

33. Quanto al *dies a quo*, dagli elementi istruttori analizzati, emerge che, in data 27 gennaio 2021, TIM e DAZN hanno siglato il *Deal Memo*.

Nello specifico, dalla disamina del *Deal Memo*, risulta che da tale data DAZN risultava privata della possibilità di:

i. stipulare *partnership* distributive con operatori diversi da TIM, individuati in maniera selettiva nel *Deal Memo* come i c.d. *Telco Operator*²¹;

ii. prorogare il contratto di distribuzione non esclusiva con un altro operatore^{22*}, potendo soltanto offrire il prodotto ai clienti già acquisiti o *a la cartè*²³, in tal caso con penalizzazione economica a suo carico²⁴, (*omissis*);

iii. proseguire le trattative già avviate con gli altri *Telco Operator*²⁵, ciò che, ad esempio si sarebbe verificato nell'ambito delle negoziazioni con la società (*omissis*)²⁶ che, come si dirà in seguito, saranno riprese soltanto dopo il 3 agosto 2022, ossia successivamente alla data in cui le Parti hanno sottoscritto un nuovo accordo.

34. Peraltro, fin dalla fase immediatamente successiva alla sottoscrizione, dai documenti in atti emerge che TIM ha realizzato iniziative pienamente coerenti con lo spirito del *Deal Memo*, lanciando, già a maggio 2021, campagne pubblicitarie rivolte al pubblico, finalizzate ad anticipare la prossima disponibilità del servizio, la cui effettiva commercializzazione sarebbe stata possibile solo dal 1° luglio 2021²⁷.

²¹ [DC10135, Doc. Preistr. 31 – Deal Memo, Section F – Exclusivity: "DAZN shall not directly or indirectly authorize any Telco Operator and/or VPD Operator to Hard Bundle. and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory during the Period to residential customers".]

²² [DC10135, Doc. Preistr. 31 - Deal Memo "A. (i)DAZN does not extend or renew such agreement (save to the extent(and only to such extent) required in order to achieve (ii) below); and (ii)(omissis) shall not be entitled to offer or promote (whether as part of a bundle and/or on an a la carte basis) the DAZN Service and/or accept any new subscriber of the DAZN Service during the Period, save that subscribers who will have already signed up to the DAZN Service via (omissis) prior to the Launch Date shall continue to have access to the DAZN Service (including via the (omissis) STB until 31 August 2022) for the duration of their subscription, with (omissis) being entitled to provide billing services to DAZN in respect of the same subscribers until and no later than 31 August 2022".]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

²³ [DC10135 Doc. Preistr. 31 – Deal Memo, Section F "No later than the Launch Date, DAZN makes the Non-Rights Service available to (omissis) only on an a la carte basis under the (omissis) Agreement (including via the (omissis) STB)."]

²⁴ [DC10135 Doc. Preistr. 31 – Deal Memo, Section F "In circumstances where DAZN elects to pursue this option B, (a) DAZN shall, subject to its existing contractual obligations, take commercially reasonable steps, compliant with applicable law, to seek to respect the exclusivity granted to TIM under this section F; and (b) subscribers shall be entitled to sign up to the Non-Rights Service pursuant to the (omissis) Agreement until 31 August 2022 (and may be billed by (omissis) for such subscriptions) (the "(omissis) Subscribers") without DAZN being in breach of this section F and: [...] (ii)the Annual MG in respect of each relevant contract year shall be reduced by an amount equal to any revenues (exclusive of VAT) received by DAZN in respect of (omissis) Subscribers (the "(omissis) Revenues") in that contract year".]

²⁵ [Cfr. DC10135, Doc. Preistr. 31 – Deal Memo, Section F.]

²⁶ [Cfr. [omissis].]

²⁷ [I857C, Doc. Istr. 24. – "Memoria Wind Tre".]

In tale contesto, sono stati diffusi messaggi pubblicitari nei quali TIM si è presentata come soggetto autorizzato alla distribuzione dei contenuti calcistici via *streaming*, che gli hanno consentito di raccogliere i recapiti di potenziali clienti interessati alla visione della Serie A.

35. Analogamente, per garantire la massima qualità nella trasmissione dei contenuti, in conformità con le previsioni contenute nel *Deal Memo* e come si desume dalla documentazione in atti del 23 giugno 2021²⁸, DAZN in piena aderenza ai dettami del *Deal Memo*²⁹, ha predisposto misure di integrazione con la *Content Delivery Network*³⁰ (CDN) di TIM, senza tuttavia adottare soluzioni equivalenti con gli altri operatori³¹.

36. Infine, (*omissis*), TIM ha inviato un'importante operazione di ampliamento della propria capacità ed ha inoltre sviluppato e riservato – esclusivamente a se stessa – funzionalità che, dall'agosto 2021, le hanno consentito una distribuzione ottimale dei contenuti live *streaming*, con la conseguenza che gli altri operatori erano ostacolati dalla possibilità di utilizzare la rete TIM per la distribuzione, non potendo usufruire delle medesime condizioni tecniche ed economiche, causa la sussistenza di problematiche tecniche relative alle tecnologie VULA e *bitstream* e della ridotta capacità di banda che TIM rende disponibile agli operatori nonché dei suoi prezzi eccessivi.

37. Sul punto, le Parti hanno esposto nel corso delle audizioni³² e nelle memorie³³ argomentazioni in larga parte sovrapponibili, affermando, invece, che l'identificazione del *dies a quo* nella data di stipula dell'Accordo (27 gennaio 2021) risulterebbe non corretta, in quanto nel periodo 27 gennaio 2021 – 1° luglio 2021 non sussisterebbe un'idoneità oggettiva delle previsioni del *Deal Memo* a restringere la concorrenza.

Infatti, ad avviso delle Parti:

a) l'efficacia del *Deal Memo* era subordinata alla condizione sospensiva, ivi prevista, che DAZN ottenesse la completa aggiudicazione dei diritti televisivi e ciò si è verificato soltanto a marzo 2021³⁴;

b) anche dopo la suddetta aggiudicazione dei diritti a DAZN (avvenuta a marzo 2021), l'attuazione del *Deal Memo* sarebbe rimasta in un regime di incertezza fino a giugno 2021, momento in cui il giudice amministrativo ha respinto l'impugnativa promossa avverso l'aggiudicazione dei diritti televisivi a DAZN;

c) in virtù delle regole stabilite dalla Lega Calcio, TIM e DAZN hanno potuto procedere alla concreta commercializzazione dei diritti televisivi 2021/2024 solo a partire dal 1° luglio 2021 e, pertanto, prima di tale data TIM non poteva ancora esercitare tali diritti audiovisivi presentando offerte al pubblico³⁵.

38. Né, ad avviso delle Parti, sarebbe condivisibile quanto da alcuni intervenienti sostenuto nel corso del presente procedimento in merito alla rilevanza del *Deal Memo* rispetto all'asserita interruzione di alcune trattative tra DAZN e (*omissis*), in quanto la decisione di non concludere la negoziazione sarebbe avvenuta già prima della stipula del *Deal Memo*, riguarderebbe un ambito territoriale ben più ampio di quello italiano e, in ogni caso, dipenderebbe dall'incapacità di raggiungere una soluzione contrattuale che soddisfacesse gli interessi reciproci delle parti³⁶.

39. Ad avviso di TIM³⁷, inoltre, la crescita del numero dei clienti registrata dalla società - a far data da giugno 2021 - nel segmento della connettività *Fiber To The Home* (FTTH) sarebbe riconducibile a cause indipendenti dai diritti TV sul calcio³⁸ (ad esempio, utilizzo piattaforme post Covid, *switch* tra banda larga e ultra larga) considerato peraltro che la commercializzazione dei diritti sarebbe iniziata solo dal successivo mese di luglio 2021.

²⁸ [DC10135 Doc. Preistr. 31 e 34 - "Risposte TIM e DAZN alle richieste di informazioni del 27/05/2021".]

²⁹ [DC10135, Doc. Preistr. 31 - Deal Memo, Section Q),]

³⁰ [Con il termine *Content Delivery Network* (CDN) si indicano infrastrutture di rete create per consegnare o distribuire contenuti statici o multimediali agli utenti, su richiesta, con prestazioni, in termini di ritardo d'accesso e di larghezza di banda utilizzata, di gran lunga superiori rispetto alle soluzioni che non fanno uso di esse. Le CDN - chiamate anche *Enterprise Content Delivery Network* (ECDN) - sono, in particolare, reti di trasmissione aggiuntive e server, poste in corrispondenza dei tratti della rete internet con maggiori probabilità di congestione, che consentono di beneficiare di capacità di trasmissione dedicata e di spazio per copiare e archiviare le informazioni presenti sui server originari.]

³¹ [DC10135, Doc. Preistr. 32 - "Integrazione della segnalazione relativa all'accordo tra TIM e DAZN".]

³² [I857C, Doc. Istr. 49 - "Verbale audizione TIM", I857C, Doc. Istr. 50 - "Verbale audizione DAZN".]

³³ [I857C, Doc. Istr. 53 - "Considerazioni DAZN" e I857C, Doc. Istr. 102 - "Considerazioni TIM".]

³⁴ [Ovvero l'aggiudicazione sia della gara per l'affidamento in esclusiva di 7 partite che per la gara per l'affidamento in co-esclusiva di 3 partite.]

³⁵ [I857C, Doc. Istr. 57 - "Considerazioni DAZN", versione accessibile, cfr. spec. §4, ove si rinviene che considerato che il Campionato di Serie A ha inizio il 1° luglio, secondo DAZN, prima di tale data la Lega Calcio "non consente alcuna promozione e/o commercializzazione dei diritti televisivi". A tal riguardo DAZN rimanda all'articolo 12.1 dell'Invito a Presentare Offerte per gli Operatori della Comunicazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A - 2021/2024 che recita: "Il Contratto di Licenza...ha efficacia nel corso delle tre Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024...". Segue la definizione di "Stagione Sportiva" di cui al medesimo Invito che chiarisce "È il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre di norma tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo".]

³⁶ [Si veda: I857C, Doc. Istr. 57 - "Considerazioni DAZN" cfr. spec. vedasi §21 e §25, allegato A ed Allegato B.]

³⁷ [Si veda anche I857C, Doc. Istr. 102 - "Considerazioni TIM", ove TIM ribadisce l'incremento dei clienti FTTH a fattori autonomi, distinti dal possesso dei diritti televisivi.]

³⁸ [In particolare, TIM segnala la crescita registrata deve essere interpretata alla luce del fatto che l'ingresso in questo segmento sia avvenuto in ritardo rispetto ai competitor, essendosi la società a lungo concentrata nel raggiungere un posizionamento nel segmento FTTC, cfr. I857C, Doc. Istr. 102 - "Considerazioni TIM".]

40. In conclusione TIM, pur riconoscendo, nella propria memoria, che la natura dell'intesa - come restrittiva per oggetto - trovi il conforto del giudicato del Consiglio di Stato, ritiene che il *dies a quo* non coincida con la data di sottoscrizione del *Deal Memo*, ma con il momento in cui i diritti sono entrati nella sua sfera giuridica (1° luglio 2021)³⁹.

41. Posizioni del tutto differenti, e tra loro sostanzialmente coincidenti, sono invece quelle espresse dagli Intervenienti che, nelle memorie presentate, affermano di ritenere corretta la ricostruzione della durata dell'infrazione dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022, in base agli argomenti di seguito in sintesi riportati.

42. In primo luogo, stante il carattere esplicito delle clausole di esclusiva, la data iniziale dell'infrazione coincide, ad avviso degli Intervenienti, con quella di sottoscrizione del *Deal Memo*⁴⁰. In tale contesto non rilevarebbe infatti il momento in cui vengono in essere gli effetti della condotta vietata e pertanto non sarebbe suscettibile di incidere sul *dies a quo* la data di effettiva commercializzazione dei diritti (1° luglio 2021).

43. In ogni caso, gli Intervenienti ravvisano il verificarsi di effetti sin dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del *Deal Memo* e, comunque, ben prima della data di commercializzazione al pubblico dei diritti (1° luglio 2021), considerato che da subito le clausole contestate hanno impedito a DAZN di concludere *partnership* con altri operatori. Sul punto viene rammentato come tipicamente le *partnership* distributive (inibite dal *Deal Memo*) presuppongono attività preparatorie di natura tecnica e commerciale che richiedono di essere concluse prima del lancio sul mercato delle relative offerte. Tali *partnership*, in uno scenario senza intesa, sarebbero state negoziate certamente ben prima della data di commercializzazione al pubblico dei diritti TV (1° luglio 2021)⁴¹, presa invece a riferimento come *dies a quo* nel Provvedimento finale.

44. Sempre sulla sussistenza dell'idoneità lesiva del *Deal Memo* sin dalla sua sottoscrizione gli Intervenienti evidenziano che:

- a) DAZN avrebbe limitato/interrotto le collaborazioni commerciali e le negoziazioni in corso tra loro⁴²;
- b) TIM avrebbe posto in essere campagne pubblicitarie ingannevoli⁴³ atte a fare *pre-emption*, rastrellando la loro base clienti;
- c) si sarebbero modificati gli incentivi delle Parti alla realizzazione di investimenti sul funzionamento e potenziamento delle reti di accesso, a svantaggio degli altri operatori presenti nel mercato⁴⁴.

b) *Sul dies ad quem*

45. Quanto al *dies ad quem*, dagli elementi istruttori in atti, risulta che, in data 3 agosto 2022, TIM e DAZN hanno sottoscritto un nuovo accordo (denominato "*Distribution Agreement*"⁴⁵) nel quale è stata espressamente eliminata la clausola di esclusiva vigente fra le Parti (ex Articolo 4 - *Non Exclusivity*). Ciò ha restituito, dal punto di vista commerciale, agli operatori la possibilità concreta di negoziare con DAZN *partnership* distributive dei contenuti calcistici e, quindi, di poter offrire, anche in combinato, servizi di connettività e contenuti audiovisivi con riferimento al campionato di Serie A. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il nuovo accordo ha restituito a DAZN la possibilità di distribuire i contenuti calcistici su piattaforme tecnologiche (DTH e DTT), diverse da quella *internet*.

³⁹ [Sul punto si veda I857C, Doc. Istr. 102 - "Considerazioni TIM".]

⁴⁰ [I857C, Doc. Istr. 69 - "Verbale audizione Wind Tre", Doc. Istr. 75 - "Verbale audizione Iliad", Doc. Istr. 79 - "Verbale audizione SKY".]

⁴¹ [I857C, Doc. Istr. 79 - "Verbale audizione Sky". Dove si rinviene che "Tali *partnership* distributive devono essere concluse ben prima del lancio sul mercato delle relative offerte per consentire lo svolgimento di tutte le necessarie attività preparatorie (composizione delle offerte / abbinati commerciali e relativi prezzi, attivazione dei canali di vendita, definizione delle condizioni contrattuali, istruzione della forza vendita, attività di marketing, etc.)."]

⁴² [In particolare, sulla base di quanto indicato nelle memorie degli Intervenienti, DAZN:

- a) ha interrotto, con (omissis), le trattative commerciali in corso per il servizio di *Carrier Billing*, non dando seguito, da ultimo, alla richiesta del 16 aprile 2021 con la quale si richiedeva di riprendere le negoziazioni sull'accordo di collaborazione per offrire il servizio di *Carrier Billing* e definire offerte commerciali in bundle (omissis).
- b) ha risolto, dal (omissis), la *partnership* distributiva in essere con Vodafone (I857, Doc. Istr. 65 - DC10135 Doc. Preistr. 1);
- c) avrebbe rifiutato di rinnovare la *partnership* distributiva con Sky (DC10135, Doc. Preistr. 28 - Segnalazione di SKY su condotte anticoncorrenziali - All. 2);
- d) avrebbe costretto Fastweb, "che proponeva un'offerta in bundle con DAZN" per la precedente stagione calcistica, "a informare i propri clienti della chiusura anticipata del servizio" (I857C, Doc. Istr. 41 §2.1).]

⁴³ [Secondo Wind Tre (I857C, Doc. Istr. 24), sebbene le campagne fossero apparentemente orientate ad acquisire il consenso *privacy* dei clienti interessati al calcio (unitamente ad informazioni sulla qualità della connessione *internet*), avevano la finalità di fare *pre-emption* del mercato dell'accesso con il sussidio dei contenuti, mettendo poi TIM, dal 1° luglio 2021, nella condizione di poter offrire la propria offerta in bundle anche ai clienti degli altri Intervenienti.]

⁴⁴ [Secondo Fastweb (I857C, Doc. Istr. 41 §2.1-2.2), a seguito dell'esclusiva si sarebbero combinate due dinamiche: "si sarebbe immediatamente ridotto l'incentivo per DAZN alla conclusione di accordi di interconnessione" funzionali ad assicurare una adeguata qualità di connessione con gli operatori telefonici diversi da TIM, incentivando al contempo invece TIM dal realizzare investimenti funzionali ad assicurare la migliore qualità del servizio.]

⁴⁵ [I857, Doc. Istr. 321 - "Distribution Agreement".]

46. Per effetto del superamento dell'esclusiva, a seguito del *Distribution Agreement*, DAZN e SKY hanno concluso un accordo di "Servizi di piattaforma e promozione commerciale" che ha consentito l'inclusione dall'8 agosto 2022⁴⁶ dell'App DAZN e del canale lineare "Zona DAZN" sui dispositivi SKY Q (c.d. *Term Sheet DAZN affiliate and marketing services agreement*⁴⁷).

47. Inoltre, gli elementi in atti mostrano la ripresa effettiva, dopo il 3 agosto 2022, delle negoziazioni con Vodafone⁴⁸ (29 agosto 2022) nonché delle negoziazioni con Wind Tre (27 settembre 2022)⁴⁹ che, come descritto nella parte che precede, erano state interrotte in ragione del *Deal Memo* stipulato tra DAZN e TIM. Dunque emerge che, dal 3 agosto 2022 vengono effettivamente meno i vincoli che limitavano fortemente la commercializzazione dei Diritti da parte di DAZN, impedendo sostanzialmente ai terzi l'accesso al mercato, a vantaggio di TIM.

48. A riguardo le Parti ritengono che il *dies ad quem* debba essere individuato nel momento dell'implementazione e adozione delle misure⁵⁰ volontarie e, dunque, alla data del 2 agosto 2021.

49. In particolare, TIM afferma che le misure volontarie afferenti ad aspetti tecnici siano state correttamente eseguite⁵¹: avrebbero interessato anche il mercato della *pay-tv*, sarebbero state poste in essere nei tempi⁵² stabiliti e avrebbero comportato l'adozione delle misure tecniche finalizzate a superare i problemi di ricezione registrati in talune aree del paese. Inoltre TIM ribadisce di aver interrotto tempestivamente le proprie offerte contenenti *bundle* o condizioni sottocosto. Ciò sarebbe sufficiente, per TIM, a determinare il venir meno delle criticità legate al *Deal Memo*, come del resto sarebbe affermato dall'Autorità nel Provvedimento finale⁵³ del 28 giugno 2023.

50. Inoltre, ad avviso delle Parti, l'estensione dell'analisi degli effetti effettuata, nella CRI originaria, oltre il termine poi individuato nel Provvedimento per la cessazione dell'intesa risulta meramente finalizzato alla verifica della situazione *post* fattuale, in conformità con le sentenze della Corte di Giustizia⁵⁴ e con il trattamento dei casi di

⁴⁶ [I857, Doc. Istr. 402 - "Risposta Sky alla richiesta di informazioni formulata nel corso dell'audizione del 14/10/2022"]

⁴⁷ [I857, Doc. istr. 458 - "Risposta DAZN alla richiesta di informazioni formulata nel corso dell'audizione del 30/11/2022" (versione accessibile Doc. Istr. 477).]

⁴⁸ [Cfr. I857, Doc. Istr. 462 - "Versione accessibile verbale audizione DAZN del 30/11/2022".]

⁴⁹ [Cfr. I857, Doc. Istr. 462 - "Versione accessibile verbale audizione DAZN del 30/11/2022"; vedi anche I857, Doc. Istr. 347 - "Richiesta avvio negoziazione commerciale" e I857, Doc. Istr. 460 - "Verbale incontro tra DAZN e Wind Tre".]

⁵⁰ [In concreto, con le misure volontarie TIM si era impegnata: a) a non offrire in bundle (contrattuale o economico) servizi di accesso alla rete e servizi di contenuti calcistici, consentendo al cliente la libertà di scegliere di acquistare i servizi di accesso e/o i servizi di contenuti calcistici; b) in caso di acquisto in bundle del servizio TIM Vision e dei contenuti calcistici, incluso il servizio DAZN, a non discriminare il prezzo in base al fornitore della connessione internet e a non subordinare l'adesione al servizio alla sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso TIM, c) a considerare non applicabile la previsione che limitava la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni.

Al contempo, DAZN, si era impegnata a predisporre una soluzione di trasmissione di c.d. *back up* sul digitale terrestre in particolare per gli utenti situati in zona con limitato accesso internet, oltre ad ulteriori impegni assunti insieme a TIM per consentire una migliore trasmissione del segnale (es. soluzione multicast, messa a disposizione DAZN Edge).]

⁵¹ [Cfr. I857C, Doc. Istr. 49 - "verbale audizione TIM". Nel verbale dell'audizione ci si riferisce alla predisposizione di una soluzione di *back up* in DTT (ossia, un canale) per gli utenti che si trovano in aree con maggiori limiti infrastrutturali relativamente alla rete internet con limitato accesso alla banda larga/ultra-larga e alla messa a messa a disposizione da parte di DAZN di decoder (c.d. *Set Top Box*) necessari per fruire di tale servizio.]

⁵² [In relazione alle predette misure DAZN segnala come il richiamo operato nella Sentenza ad un "tardivo" approntamento delle misure tecniche da adottare da parte di DAZN (in particolare del canale di *back-up* fruibile attraverso la piattaforma del digitale terrestre - DTT) non sarebbe stato accertato dall'AGCOM e dell'AGCM e comunque ove ciò fosse avvenuto non avrebbe avuto effetto nei confronti degli Intervententi.

Con riferimento invece allo sviluppo della soluzione tecnica di trasmissione c.d. *multicast* (tecnologia che permette l'invio di un singolo flusso di dati agli "n." utenti consentendo un minore utilizzo delle risorse di rete, rispetto alla soluzione *unicast* caratterizzata da un flusso di dati per ciascun utente), che secondo DAZN potrebbe essere stato implicitamente considerato nella Sentenza TAR come prova della mancata implementazione delle misure. Al riguardo DAZN ricorda come questa soluzione sia stata prevista nell'Atto di indirizzo dell'AGCOM come soluzione di medio/lungo termine ("[n]ell'orizzonte di medio/lungo termine, alla soluzione sopra illustrata [la DAZN Edge, n.d.r.] potrà essere affiancata una soluzione di tipo *multicast* che ottimizza l'utilizzo delle risorse di rete effettuando la duplicazione degli *stream video* solo dove necessario"), pertanto secondo DAZN l'implementazione di tale sistema non rileverebbe ai fini della valutazione dell'adozione delle misure (I857C Doc. Istr. 53 §36) (versione accessibile Doc. Istr. 57 §36).]

⁵³ [A tal riguardo, le Parti svolgono altresì considerazioni in ordine a quanto deciso dai giudici amministrativi in merito alla corretta dell'operato dell'Autorità sulla contraddizione tra la valutazione che ha condotto al rigetto degli impegni proposti dalle Parti - che ricalcavano le misure volontarie - e la successiva individuazione, nel Provvedimento finale, dell'attuazione delle misure volontarie quale momento di cessazione della condotta illecita.

Infatti la valutazione degli impegni (conclusasi con il loro rigetto) si colloca in un momento procedurale distinto ed è finalizzata ad una funzione diversa rispetto alla valutazione dell'accertamento della durata dell'infrazione contenuta nel Provvedimento. Pertanto, nulla toglie che quelle stesse misure, poi proposte come impegni, possano raccogliere una diversa considerazione dall'Autorità per effetto dello svolgimento dell'istruttoria, assumendo una ulteriore diversa valenza a distanza di tempo.

Analogamente DAZN sottolinea come la decisione di rigettare gli impegni risulti comunque coerente con quanto emerso dal *market test*, a seguito del quale l'Autorità ha richiesto modifiche accessorie che sono state unicamente accolte da DAZN, mentre TIM non ha ritenuto di confermare gli impegni volontari già proposti durante la fase cautelare. In tal senso deve essere letto il successivo interesse all'accertamento dell'infrazione e l'individuazione nella CRI di un più ampio intervallo temporale dell'infrazione, senza però che ciò determini il poter mettere in dubbio il fatto che l'infrazione possa ritenersi cessata con l'attuazione delle misure volontarie.

Inoltre, ad avviso delle Parti, l'estensione dell'analisi degli effetti effettuata, nella CRI, oltre il termine poi individuato nel Provvedimento per la cessazione dell'intesa risulta meramente finalizzato alla verifica della situazione *post* fattuale, in conformità con le sentenze della Corte di Giustizia (Carte Bancarie, Budapest Bank, e da ultimo Servier - Sentenza del 12 dicembre 2018 - T-691/14) e con il trattamento dei casi di violazioni dell'articolo 101 TFUE per se.]

⁵⁴ [Carte Bancarie, Budapest Bank, e da ultimo Servier (Sentenza del 12 dicembre 2018 - CAUSA T-691/14).]

violazioni dell'articolo 101 TFUE *per se*, senza che da ciò ne derivi l'obbligo di utilizzare tale periodo ai fini della individuazione della durata dell'infrazione.

51. Per quanto riguarda l'aver originariamente considerato il nuovo accordo dell'agosto 2022 come circostanza attenuante, TIM⁵⁵ ritiene che, in un contesto di incertezza sugli esiti del procedimento, si possa tener conto del comportamento spontaneo e "virtuoso" adottato dalle Parti, con la modifica del *Deal Memo* e l'adozione delle misure volontarie, laddove, come nel caso di specie, questo abbia risolto i potenziali effetti sulla concorrenza.

52. Diversamente gli Intervenienti, sottolineano come non sia possibile invece ricondurre il *dies ad quem* alla data di adozione delle misure volontarie, ma debba essere individuato nel 3 agosto 2022, in quanto le soluzioni tecniche e/o commerciali ivi definite:

a) non avrebbero inciso su tutte le restrizioni contrattuali contenute nel *Deal Memo*.

Anche dopo le misure, sarebbero rimaste in essere restrizioni gravi, come l'impossibilità per DAZN di stipulare *partnership* con i concorrenti di TIM per offerte in *bundle*⁵⁶ ovvero il divieto di rendere fruibili i contenuti sulle piattaforme di trasmissione digitale e satellitare (determinando il *venir meno* di una forma di concorrenza nel mercato della *pay-tv*, con effetti negativi in termini di prezzi, qualità e scelte) nonché la possibilità di stipulare accordi con operatori media audiovisivi per offrire congiuntamente o *à la carte* i servizi DAZN;

b) non sarebbero state comunque idonee a superare l'infrazione o non avrebbero trovato completa o tempestiva attuazione (in tal senso si considerino infatti i malfunzionamenti rilevati e la scarsa qualità di trasmissione, come da documentazione citata⁵⁷);

c) avrebbero fatto registrare in sede di esecuzione problematiche di natura tecnica, con impatto sugli altri operatori (si consideri fra l'altro che DAZN non avrebbe tempestivamente adottato soluzioni tecniche finalizzate a minimizzare il rischio di congestione del servizio⁵⁸).

53. Sul punto, gli Intervenienti sottolineano come la stessa TIM ha ricondotto, nella presentazione resa ai propri investitori, i positivi risultati conseguiti nel terzo trimestre 2021 allo specifico supporto reso dai contenuti sportivi della Serie A⁵⁹: il lancio dei contenuti calcistici avrebbe supportato l'aumento delle *net adds Ultrabroadband* (del 42%) e una riduzione del *churn rate* dei clienti broadband (del 25% rispetto all'anno precedente), da ciò ne consegue che, anche laddove le misure fossero state correttamente attuate, le stesse non avrebbero determinato il verificarsi degli effetti affermati dalla stessa TIM.

54. Di contro, gli Intervenienti, anche in base ad analisi economiche svolte sul più ampio intervallo temporale ritengono che l'infrazione non possa intendersi limitata alla data di adozione delle misure, essendo continuata almeno fino alla data del nuovo accordo (3 agosto 2022).

55. In particolare, a loro avviso, emerge che TIM, anche oltre la data di adozione delle misure, abbia continuato ad acquisire quote di mercato nel segmento FTTH (*Fiber To The Home*), consentendogli di diventare, a giugno 2022, il primo operatore di mercato, registrando tassi di crescita doppi rispetto al secondo operatore (Wind Tre). Inoltre, dai dati acquisiti nel procedimento originario relativi al mercato dell'accesso in fibra (FTTH) indicati dall'Osservatorio sulle Comunicazioni AGCOM e ripresi dall'Autorità è, ad avviso di Wind Tre, possibile analizzare gli effetti del *Deal Memo*, fotografando la situazione del sotto mercato FTTH evidenziando come nel corso di 15 mesi (giugno 2021-settembre 2022) TIM ha registrato il maggior tasso di crescita nel segmento, conquistando così la *leadership* nell'accesso in fibra FTTH e raggiungendo una quota del 23,1%, partendo dalla quarta posizione detenuta a giugno 2021⁶⁰.

⁵⁵ [I857C, Doc. Istr. 49 – Verbale di audizione TIM.]

⁵⁶ [Si consideri: l'impossibilità di utilizzare la piattaforma di trasmissione del digitale terrestre o quella satellitare, l'impossibilità di rendere disponibile l'App DAZN sulle piattaforme internet Sky Q e Vodafone.]

⁵⁷ [I857C, Doc. Istr. 79 §3.6, Verbale audizione Sky che richiama, tra l'altro, i docc. I857 Doc. Istr. 176 e 185.]

⁵⁸ [Ci si riferisce in particolare all'inadeguato dimensionamento delle forme di interconnessione basate sui server di DAZN (i c.d. DAZN Edge) e al disatteso obbligo di TIM di fornire la tecnologia del multicast (che, si rammenta, consiste nella trasmissione di un unico segnale a tutti gli utenti) anche sul VULA (Virtual Unbundling Local Access, è un servizio che facilita l'accesso alla banda larga a fibra ottica, consentendo agli operatori di connettività di utilizzare la rete di altri operatori senza dover costruire la propria infrastruttura). La necessità di assicurare un servizio di qualità avrebbe pertanto indotto operatori come Fastweb a sostenere ingenti investimenti, ovvero a scegliere soluzioni di trasporto più costose (quale il bitstream, che costituisce un'interconnessione che permette ai concorrenti di utilizzare la rete dell'operatore dominante per offrire servizi di accesso a internet, senza aver bisogno di costruire e gestire la propria infrastruttura nell'ultimo miglio, cioè la tratta di linea che va dalla centrale telefonica all'abitazione dell'utente) dalla stessa TIM. I857C, Doc. Istr. 41 "Osservazioni Fastweb" §2.2.]

⁵⁹ [I857C, Doc. Istr. 75 – "Verbale audizione Iliad": "In fixed, we launched a football offer as exclusive distributor of DAZN. This is supporting churn reduction and the acceleration of ultra broadband access growth. Indeed, in the first 9 months of 2021, we almost our fiber net adds compared to the first 9 months of 2019 [...] the benefit on our KPIs are evident [...] it is the first TIM ever than fixed churn falls in the summer quarter, with further boost to our ultrabroadband net adds", Dichiarazione resa dall'Amministratore Delegato di TIM L. Gubitosi in data 21 ottobre 2021.]

⁶⁰ [In tal senso, si veda anche quanto affermato da Iliad che nel verbale di audizione (I857C, doc. istr. 75) rimanda alle argomentazioni presenti nel fascicolo I857, Doc. Istr. 493 (CRI accessibile ai Terzi) §224, 242, 247 in merito agli effetti favorevoli per TIM e alla presenza di una correlazione tra l'implementazione dell'Accordo sui contenuti calcistici e le acquisizioni di nuovi clienti fissi di TIM.]

56. Peraltro, secondo gli Intervenienti, elementi distorsivi⁶¹ della concorrenza sussisterebbero anche successivamente⁶² alla data di eliminazione dell'esclusiva (3 agosto 2022), paventando una durata dell'infrazione che vada oltre tale data⁶³.

IV.3 Sulla determinazione della sanzione

57. In via preliminare si ricorda che nel Provvedimento, l'intesa era stata qualificata come una grave intesa restrittiva della concorrenza con conseguente applicazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni pecuniarie nei confronti di TIM e DAZN, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/1990.

58. L'Autorità, in conformità alle "Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990", aveva determinato il *quantum* della sanzione pecuniaria utilizzando, quale fatturato specifico, per DAZN, il corrispettivo riconosciuto da TIM a titolo di minimo garantito nonché i ricavi delle vendite dirette, per un importo complessivo di [€ 500.000.000 – 1.000.000.000]⁶⁴, mentre per TIM, quale fatturato specifico quello riconducibile alla commercializzazione dei diritti audiovisivi oggetto del *Deal Memo*, per un importo complessivo di [€ 50.000.000 – 100.000.000]. Inoltre, il Provvedimento finale teneva conto dei seguenti elementi:

- l'applicazione di una percentuale del 15% al valore delle vendite cui l'infrazione si riferiva, trattandosi di un'intesa orizzontale in violazione dell'articolo 101 TFUE⁶⁵;
- l'arco temporale dell'infrazione, determinato in 32 giorni⁶⁶;
- il riconoscimento di una circostanza attenuante rappresentata dalla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022, in quanto le modifiche contrattuali apportate avevano eliminato le criticità concorrenziali connesse all'esclusiva distributiva (con applicazione di una riduzione del 30%⁶⁷).

59. L'Autorità applicava quindi a TIM una sanzione pari a € 760.776,82 e a DAZN e DAZN Media, in solido, una sanzione pari a € 7.240.250,84⁶⁸.

a) Sulla sanzione di DAZN

60. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sono state acquisite le necessarie informazioni – tramite una specifica richiesta di informazione ed un'audizione con DAZN⁶⁹ – al fine di verificare se e in quale misura il *Deal Memo* e, in particolare, il contributo finanziario fornito da TIM a DAZN, consistente nel minimo garantito, abbia inciso sulle vendite dirette di quest'ultima⁷⁰.

61. Al riguardo, DAZN ha affermato preliminarmente che tra le vendite dirette ed il *Deal Memo* non sussiste alcuna correlazione e ciò sarebbe dimostrato in primo luogo dal fatto che DAZN ha optato per una semi-esclusiva (e non una esclusiva piena con TIM) proprio al fine di mantenere le proprie vendite anche sui canali diretti. Ed infatti, DAZN ha in più occasioni fornito evidenze sulla circostanza della contrapposizione competitiva di tali vendite con quelle effettuate

⁶¹ [In particolare, gli Intervenienti ribadiscono che le nuove attivazioni da parte degli altri operatori sarebbero state scoraggiate dal fatto che la clientela risultava essere già stata "rastrellata" da TIM e la stessa fosse soggetta a clausole di lock-in della durata di 24-48 mesi (I857C – Doc. Istr. 75 – "verbale audizione Iliad").]

⁶² [A titolo esemplificativo, si rimanda a I857C – Doc. Istr. 79 – "Verbale audizione Sky", in cui Sky lamenta limitazioni forti alla modalità di collaborazione definita con DAZN nel nuovo accordo (in I857 doc. istr. 325), considerato che la stessa si limiterà a svolgere la funzione di piattaforma tecnica per vendere i contenuti calcistici come add-on all'App DAZN.]

⁶³ [I857C, Doc. Istr. 69 – "Verbale audizione Wind Tre" ("sebbene – ad avviso di Wind Tre – gli effetti dell'infrazione si sono prolungati oltre tale termine") nonché Doc. Istr. 79, Verbale audizione Sky "Sky ritiene che l'infrazione sia durata quantomeno sino al 3 agosto 2022 (data di sottoscrizione del Memo Distribution), con la precisazione che, come già sostenuto nel corso del procedimento I857, ritiene che l'infrazione sia proseguita in considerazione delle limitazioni ivi contenute ai termini e condizioni che DAZN avrebbe potuto concordare con Sky".]

⁶⁴ [In particolare, il fatturato conseguito per il pagamento del minimo garantito è stato pari a [omissis], mentre il fatturato conseguito a titolo di vendite dirette è stato pari a [omissis].]

⁶⁵ [Si rimanda al Prov. n. 30699/2023, §374-383.]

⁶⁶ [Sul punto si veda Prov. n. 30699/2023, §387.]

⁶⁷ [Si veda Prov. n. 30699/2023, §384 - §386.]

⁶⁸ [Sul punto si veda Provv. n. 30699/2023, §388.]

⁶⁹ [I857C, Doc. Istr. 105 e Doc. Istr. 111 – "Verbale di audizione DAZN del 17 settembre 2025".]

⁷⁰ [Sul punto si veda Cons. Stato n. 5357/2025, § 35.1. Più compiutamente è stato statuito quanto segue: "se è vero che il Deal Memo aveva, comunque, consentito a DAZN di ottenere le risorse necessarie per l'aggiudicazione (e, quindi, di poter, successivamente, vendere anche direttamente il proprio servizio), va, comunque, considerato come un'integrale ricomprensione delle vendite si tradurrebbe, in sostanza, nell'affermazione dell'illegittimità anche della stessa gara, che – come esposto – non è stata, però, contestata dall'A.G.C.M. Di conseguenza, sussiste un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento nella parte in cui l'Autorità ha operato una integrale ricomprensione di tali vendite, senza verificare quale fosse la percentuale di tali vendite dirette che potesse, comunque, ricondursi al "Deal Memo" nella sola parte contestata e rilevante in parte qua, relativa all'incidenza della provvista finanziaria di Telecom per la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione dei diritti. La decisione va, quindi, in parte qua annullata, con l'obbligo dell'A.G.C.M. – in sede di riesercizio del potere – di verificare quale sia (e, prima ancora, se vi sia) un'effettiva incidenza del "Deal Memo" nelle parti contestate dall'A.G.C.M. sulle vendite dirette di DAZN, scomputando integralmente tali vendite ove non sia, invece, possibile effettuare una chiara stima degli incrementi delle vendite dirette derivanti dal "Deal Memo" in ragione – come spiegato – dell'apporto finanziario nella gara".]

tramite TIM. Al riguardo ed a riprova di ciò, la società ha altresì evidenziato che per la sottoscrizione di abbonamenti conclusi da TIM, (*omissis*).

62. Inoltre, DAZN⁷¹ afferma che l'assenza di incidenza delle risorse derivante dall'accordo sarebbe dimostrata anche dal rapporto di proporzionalità esistente tra la (*omissis*) (pari al [40-60%]) e i ricavi derivanti dalla sole vendite dirette che, essendo soltanto pari a circa il [30-50%] del totale dei ricavi delle vendite può e deve essere attribuito esclusivamente alle risorse proprie. Peraltro, ad avviso di DAZN, laddove ai fini della determinazione della sanzione, si utilizzassero anche i ricavi delle vendite dirette si verificherebbe un'indebita doppia contabilizzazione dei ricavi derivanti dal *Deal Memo*, ai fini del calcolo della sanzione.

b) Sulla sanzione di TIM

63. In via preliminare, si ricorda che le Sentenze TAR⁷² e del CdS hanno respinto tutti i ricorsi, da un lato degli intervenienti e dall'altro della stessa TIM, sulla quantificazione della sanzione imposta a TIM nel Provvedimento finale. Tuttavia, essendo la durata dell'infrazione un elemento che ha inciso sulla quantificazione della sanzione di TIM, quest'ultima ha comunque fornito le argomentazioni⁷³ volte a escludere - nella denegata ipotesi che il potere di riedizione dell'Autorità di cui al presente procedimento porti ad un allungamento della durata dell'infrazione così come individuata nel Provvedimento finale - la modificabilità *in pieus* della sanzione.

64. In particolare, TIM ha affermato che: i) la censura di Fastweb volta ad ottenerne l'aumento è stata dichiarata inammissibile dal TAR, con statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato; ii) il Consiglio di Stato, nel rigettare il motivo di ricorso di TIM sul trattamento sanzionatorio, ha confermato la valutazione del TAR e la legittimità dell'importo; e, infine, iii) in virtù della giurisdizione piena ex articolo 134 c.p.a., tale decisione vincolerebbe l'Autorità, sicché - secondo TIM - la sanzione deve ritenersi definitivamente consolidata e non più rivedibile nell'ambito del procedimento di rinnovazione istruttoria.

V. LE MEMORIE FINALI DELLE PARTI E DEGLI INTERVENIENTI AL PROCEDIMENTO

Le posizioni delle Parti

65. TIM e DAZN, come sopra evidenziato, hanno presentato nel corso di tutto il presente procedimento le proprie tesi difensive che, a seguito dell'invio delle CRI, sono state approfondite e ampliate nelle memorie finali pervenute in data 31 ottobre 2025⁷⁴.

66. In via preliminare, entrambe le Parti, pur con sfumature diverse, sottolineano che l'oggetto del presente procedimento doveva limitarsi a fornire una diversa motivazione del provvedimento finale, senza tuttavia pervenire ad una rideterminazione - *in pieus* - dell'arco temporale dell'infrazione. In altri termini, le Parti sostengono che i giudici amministrativi non avrebbero annullato la determinazione della durata di cui al provvedimento finale ma si sarebbero limitati a ravvisare un'illogica motivazione di tale provvedimento che andava sanata con il presente procedimento.

67. Inoltre, per diverso profilo, sia TIM e DAZN affermano che, a seguito delle CRI, non sarebbe chiaro l'oggetto del procedimento che sembra riguardare il *Deal Memo* nel suo complesso e non solo quelle clausole valutate come restrittive della concorrenza nel provvedimento finale.

68. A quanto esposto, TIM e DAZN hanno ribadito le osservazioni, in larga parte sovrapponibili a quelle già sollevate nel corso dell'istruttoria che si concentrano sul *dies a quo* e *ad quem* dell'illecito, come individuati nella CRI.

i) Dies a quo

69. Sia per TIM che per DAZN, l'erronea individuazione del *dies a quo* nel 27 gennaio 2021 sarebbe da ricondursi ai seguenti profili:

(i) La natura per oggetto dell'intesa non determina automaticamente che il *dies a quo* coincida con la data di sottoscrizione dell'accordo⁷⁵.

(ii) La CRI non chiarisce perché l'apposizione di una condizione sospensiva renda comunque l'Accordo efficace ancor prima del suo avveramento. Secondo le Parti, l'oggetto contestato viene ad esistere solo dal 1° luglio 2021, quando TIM può commercializzare i servizi in *bundle*, coerentemente con la distinzione contenuta nel *Deal Memo* tra data di efficacia (marzo 2021) e di lancio (1° luglio 2021).

(iii) Soltanto dal 1° luglio 2021 vige il divieto di *partnership* con terzi; prova ne è che prima di tale data DAZN poteva liberamente stipulare o proseguire accordi, detenendo i diritti su 3 partite della precedente stagione calcistica (2018-2021).

⁷¹ [Sul punto si veda I857C, Doc. 105 - "Risposta DAZN alla richiesta di informazioni del 17/07/2025" e Doc. 111 "Verbale di audizione DAZN del 17/09/2025".]

⁷² [Sul punto la Sentenza TAR al §36.10 indica "che non è in discussione il quantum irrogato".]

⁷³ [Si veda I857C, Doc. Istr. 102 - "Considerazioni TIM".]

⁷⁴ [Si veda I857C, Doc. Istr. 151 - "Memoria finale TIM" e Doc. Istr. 156 - "Memoria finale DAZN".]

⁷⁵ [A conferma della propria tesi, TIM richiama il caso I790 (Vendita Diritti Sportivi Serie A - 2015-2018) nel quale l'intesa restrittiva non è stata valutata a decorrere dalla data di sottoscrizione.]

Quanto al rapporto con [omissis], il contratto sui diritti 2018-2021, in scadenza ad agosto 2022, sarebbe stato risolto - ad avviso di DAZN - per un inadempimento di [omissis] del [omissis]. Non vi sarebbe, quindi, nessun collegamento tra l'interruzione del rapporto con [omissis] e il *Deal Memo* e, anche vi fosse un collegamento, sottolinea TIM, ciò non consentirebbe comunque di retrodatare il *dies a quo* a gennaio 2021⁷⁶.

Quanto all'interruzione delle trattative con [omissis], non vi sarebbe alcun nesso causale con la sottoscrizione del *Deal Memo*: le interazioni contestate risalirebbero infatti al 2019-2020, periodo in cui DAZN stava avviando colloqui con vari operatori per definire accordi con un minimo garantito che [omissis] avrebbe legittimamente scelto di non considerare.

(iv) Le attività preparatorie tecniche e commerciali precedenti alla commercializzazione dei diritti sarebbero del tutto estranee al *Deal Memo*. In particolare, la campagna pubblicitaria di maggio/giugno 2021 non mirava ad avvantaggiare TIM nella distribuzione della Serie A non dando evidenza dell'esistenza dell'esclusiva. Inoltre, la trasmissione dei contenuti mediante il *multicast* sarebbe frutto di una scelta autonoma di TIM (anche perché DAZN non avrebbe avuto interesse a svantaggiare altri operatori) e l'onere di collaborazione tecnica tra le Parti decorreva solo dal 1° luglio 2021.

ii) Dies ad quem

70. Oltre a ribadire le argomentazioni già svolte nel corso del procedimento e precedentemente illustrate, l'erronea individuazione del *dies ad quem* nel 3 agosto 2022 si riconduce ad un'erronea impostazione di fondo.

71. In particolare, secondo le Parti, sostenere che l'intesa cessi solo con la fine dell'esclusiva e che le misure volontarie di luglio 2021 non abbiano eliminato le criticità *antitrust* connesse al *Deal Memo*, implicherebbe considerare erroneamente che ogni clausola di esclusiva violi l'articolo 101 TFUE e ciò contrasterebbe i principi del diritto *antitrust* in materia. Di conseguenza, il *dies ad quem* dovrebbe coincidere con il 2 agosto 2021, momento in cui le parti avrebbero implementato le misure volontarie e sarebbe quindi venuto meno il *bundle*.

72. Al riguardo, TIM ha depositato, unitamente alla memoria finale, una relazione economica che - focalizzandosi sull'analisi degli effetti - verte su due punti salienti: a) la crescita registrata nel segmento FTTH nel periodo dell'esclusiva non sarebbe dipesa da quest'ultima "essendo risultata essere *ininfluente sull'assetto competitivo e sul posizionamento degli OAO, che ne potevano agevolmente replicare (i contenuti) risultati con strategie commerciali alternative*"; b) dopo il 3 agosto 2022 non si sarebbe registrato "un mutamento delle dinamiche concorrenziali" poiché le politiche commerciali degli OAO hanno continuato a non contemplare l'offerta di contenuti DAZN, deducendone che l'esclusiva non costituisse un vincolo concorrenziale apprezzabile per gli OAO.

iii) Sulla sanzione

73. Con riferimento alla quantificazione della sanzione TIM ha ribadito l'immodificabilità *in peius* della stessa, considerando anche l'assenza di considerazioni sul punto nella CRI.

Nelle denegata ipotesi di rideterminazione *in peius* della sanzione, DAZN, in via subordinata, ha altresì richiesto di ricalibrare la percentuale di gravità tenendo conto dell'adozione delle misure e della collaborazione dimostrata.

Le argomentazioni degli Intervenienti

74. Differentemente, gli Intervenienti, con argomenti simili, hanno condiviso nelle proprie memorie⁷⁷ l'ampliamento del periodo di infrazione, così come indicato nella CRI.

In concreto, le considerazioni sviluppate, che ribadiscono quanto già sostenuto nel corso dell'istruttoria, supportano la correttezza dell'analisi svolta dagli uffici sul perimetro temporale dell'illecito.

i) Dies a quo

75. A sostegno dell'individuazione del 27 gennaio 2021 quale *dies a quo* vi sarebbe:

(i) sin dalla sottoscrizione del *Deal Memo* l'esclusiva garantita a TIM avrebbe compromesso il regolare svolgimento delle dinamiche competitive. Per effetto infatti delle limitazioni commerciali DAZN avrebbe proceduto all'improvvisa interruzione delle *partnership* e delle trattative, la cui conclusione si sarebbe dovuta necessariamente concludere prima del 1° luglio 2021. Quanto alle limitazioni di natura tecnica, l'Accordo avrebbe limitato *ab origine* la modalità di trasmissione al solo canale *internet*.

(i) l'adozione di campagne pubblicitarie anticipatorie dell'esclusiva dirette ad individuare i contatti dei potenziali clienti interessati.

Tali profili dimostrerebbero la produzione di effetti prima dell'avverarsi della condizione sospensiva e, in ogni caso, anteriormente a luglio 2021.

⁷⁶ [Inoltre, Tim sostiene che non ci siano state negoziazioni effettive tra Vodafone e DAZN per i diritti 2021-2024, mentre DAZN afferma di avere manifestato la disponibilità a proseguire le trattative con Vodafone per tutti gli altri profili diversi dalla distribuzione dei contenuti della Serie A. Quanto alle penalizzazioni economiche previste dal Deal Memo, in capo a DAZN, in caso di vendita dei contenuti "à la carte" da parte di Vodafone queste erano strettamente necessarie per tutelare l'investimento finanziario di TIM.]

⁷⁷ [Si veda I857C – Doc. Istr. 148 (Wind Tre) – 150 (Fastweb) – 153 (Sky) – 155 (Vodafone) – 164 (Iliad).]

ii) Dies ad quem

76. L'individuazione del *dies ad quem* al 3 agosto 2022 sarebbe da ricondursi all'inidoneità delle misure - comunque non rispettate delle Parti - a superare le criticità concorrenziali, per i seguenti motivi:

- permanevano i seguenti vincoli contrattuali essenziali: a) TIM continuava ad essere l'unico operatore autorizzato alla distribuzione della Serie A, b) DAZN non poteva né distribuire i contenuti sportivi sul canale digitale terrestre e satellitare né concludere *partnership* con operatori diversi da TIM⁷⁸;
- le misure non sarebbero state rispettate, avendo TIM comunque continuato a proporre, mediante campagne pubblicitarie ingannevoli, offerte non replicabili dai concorrenti determinanti un c.d. *bundle* di fatto;
- le clausole di *lock in* impedivano ai consumatori già abbonati di recedere dai contratti di connettività con TIM.

iii) Sulla sanzione

77. L'immodificabilità della sanzione, a seguito della rideterminazione temporale, non è preclusa all'Autorità che potrebbe modificarla *in peius* non essendo tale aspetto oggetto di intervento giudicato. In particolare, si renderebbe necessaria una nuova quantificazione della sanzione al fine di tenere in conto del più ampio confine temporale dell'intesa.

VI. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

78. In data 18 novembre 2025, è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazione (di seguito, AGCOM), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di esprimere un parere relativamente allo schema di provvedimento di chiusura del presente procedimento.

79. In data 18 dicembre 2025 è pervenuto il parere di AGCOM che risulta adesivo circa le conclusioni cui l'Autorità è pervenuta all'esito del riesercizio del potere in merito all'accertata intesa restrittiva determinata dal *Deal Memo*.

80. L'AGCOM ha condiviso sostanzialmente le considerazioni dell'Autorità in merito alla nuova definizione della durata temporale dell'infrazione. In particolare, appaiono condivisibili le valutazioni dell'AGCOM in merito sia all'efficacia delle clausole del *Deal Memo* sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo sia alla cessazione effettiva della condotta anticoncorrenziale con l'eliminazione del *set* di clausole di esclusiva tra TIM e DAZN sancita dal nuovo accordo del 3 agosto 2022. L'AGCOM ha pertanto deliberato di esprimere un parere adesivo.

VII. VALUTAZIONI

VII.1 Premessa

81. In via preliminare, appare necessario inquadrare le valutazioni di seguito svolte nell'ambito del potere di riedizione dell'Autorità così come delimitato dalla Sentenza CdS e, nella parte ivi confermata, dalla Sentenza TAR.

82. Il potere di riedizione del presente procedimento si articola, come illustrato nelle risultanze istruttorie di cui sopra, non soltanto su un attento riesame degli atti del procedimento originario, completa della fase preistruttoria, ma anche sulla documentazione acquisita nel corso del presente procedimento, nonché sul pieno contraddittorio con le Parti e gli Intervententi, sentiti nuovamente in audizione e intervenuti a mezzo di memorie scritte.

83. In questa prospettiva, in primo luogo, si procederà a ridefinire la durata della condotta posta in essere da TIM e DAZN attraverso la sottoscrizione del *Deal Memo* e, in particolare, ad individuare il suo momento iniziale (*dies a quo*) e quello finale (*dies ad quem*).

84. Per contro, la sussistenza stessa dell'intesa e la sua qualificazione come restrittiva della concorrenza, per oggetto, in violazione dell'articolo 101TFUE, risulta definitivamente accertata in relazione all'intesa posta in essere da TIM e DAZN, consistita in alcune delle clausole contenute nel *Deal Memo* che limitavano commercialmente e tecnicamente DAZN nell'offerta di servizi di televisione a pagamento e che ostacolavano gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall'intraprendere iniziative commerciali con DAZN. In altri termini, diversamente da quanto sollevato da TIM e DAZN nelle memorie finali, il perimetro dell'intesa restrittiva non è interessato dal presente procedimento, rimanendo fermo quanto già accertato nel provvedimento finale.

85. Al riguardo, si anticipa quanto sarà argomentato più diffusamente nei paragrafi che seguono, ossia che gli elementi istruttori sin qui descritti consentono di individuare come *dies a quo* dell'infrazione il 27 gennaio 2021 - giorno della sottoscrizione del *Deal Memo* - e come *dies ad quem* il 3 agosto 2022 - giorno in cui le Parti hanno sottoscritto un nuovo contratto che sostituisce il *Deal Memo* e in cui, in particolare, le clausole restrittive oggetto di contestazione sono state espressamente eliminate.

86. In secondo luogo, si svolgeranno le necessarie valutazioni in merito alla rideterminazione della sanzione di DAZN, alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate in merito alla possibile incidenza del *Deal Memo* sulle vendite dirette di DAZN.

⁷⁸ [A sostegno dell'inidoneità vengono riportati i risultati positivi conseguiti da TIM successivamente all'adozione delle misure.]

87. Al riguardo, si anticipa che le risultanze sopra illustrate non consentono di ritenere che il *Deal Memo* e, in particolare, il contributo finanziario dato da TIM a DAZN, abbiano inciso sulle vendite dirette di quest'ultima, che si ritiene debbano essere quindi espunte dal calcolo della sanzione applicata a DAZN.

88. Infine, appare utile ribadire che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, DAZN Media non è parte dell'infrazione di cui in questa sede si ridetermina la durata e non è, da un punto di vista sostanziale, destinataria del presente provvedimento.

VII. 2 Sulla durata dell'infrazione

89. Diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, l'Autorità ha agito nel pieno e legittimo esercizio dei poteri avendo il TAR ed il Consiglio di Stato annullato parzialmente il Provvedimento finale limitatamente al profilo della durata, ordinando la riedizione del potere⁷⁹. L'Autorità, pur tenendo in considerazione le statuizioni dei giudici amministrativi, non si è meramente uniformata alle stesse, ma ha di nuovo valutato gli elementi in atti nella completa autonomia e discrezionalità che ad essa compete.

90. Quanto al perimetro temporale dell'infrazione, come anticipato, dall'attività istruttoria espletata l'Autorità, nel riesercizio del potere, rileva che l'intesa ha avuto una durata compresa tra il 27 gennaio 2021 e il 3 agosto 2022.

a) Sul dies a quo

91. In primo luogo, si ricorda che l'intesa in esame è restrittiva per oggetto – coerentemente con quanto confermato dal TAR e dal Consiglio di Stato – in considerazione della preclusione alla concorrenza intrinsecamente insita nelle clausole del *Deal Memo* oggetto di contestazione.

Infatti, il *Deal Memo*, sin dalla sottoscrizione, aveva il dichiarato obiettivo di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico, gli investimenti e di applicare nei rapporti commerciali con gli altri concorrenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.

Nel caso specifico, le clausole del *Deal Memo* la cui natura restrittiva è già stata accertata nel provvedimento finale hanno un' idoneità a pregiudicare le dinamiche competitive sin dalla stipulazione dello stesso, a nulla rilevando la presenza della condizione sospensiva. Pertanto il *dies a quo* dell'infrazione deve essere individuato nel 27 gennaio 2021, ossia nella data di sottoscrizione del *Deal Memo*.

92. Peraltro è la documentazione in atti a dimostrare la corretta individuazione del *dies a quo* sin dalla data della stipula dell'accordo e l' idoneità dello stesso a pregiudicare le dinamiche competitive, per le motivazioni *ivi* riportate.

93. Infatti, proprio dal momento della sottoscrizione del *Deal Memo* e proprio in attuazione dello stesso, si riscontrano le accertate limitazioni negoziali per DAZN, restrittive della concorrenza, consistenti nel divieto di concludere *partnership*⁸⁰ per la distribuzione dei contenuti calcistici 2021/2024 con operatori diversi da TIM e nel divieto di prorogare il contratto di distribuzione non esclusiva in essere con altri operatori⁸¹, per il quale residuava unicamente la facoltà di concedere i contenuti ai clienti preesistenti ovvero di offrirli a listino, in tal caso con penalizzazioni economiche a carico di DAZN.

94. Quanto appunto al mancato rinnovo del rapporto tra DAZN e *[omissis]* non può condividersi quale giustificazione l'avvenuta risoluzione del *[omissis]*, rilevando esclusivamente, ai fini del presente procedimento, la presenza già nel *Deal Memo* del divieto di proroga di tale specifico accordo. Non influiscono quindi le circostanze poi intervenute che, anche laddove non si fossero realizzate, non avrebbero comunque consentito la prosecuzione del rapporto in essere.

95. Inoltre, la correttezza dell'individuazione del *dies a quo* trova conferma anche nelle avvenute attività preparatorie di natura tecnica e/o commerciale, che le *partnership* distributive richiedono e che devono tipicamente completarsi necessariamente prima del lancio sul mercato delle relative offerte⁸².

96. L'analisi condotta evidenzia pertanto che le argomentazioni di TIM e DAZN volte a escludere l'inizio dell'intesa sin dalla stipulazione dell'Accordo non sono condivisibili e che, diversamente da quanto sostenuto dalle Parti nel corso dell'istruttoria, il *Deal Memo*, pur oggetto dell'apposizione di una condizione sospensiva, abbia determinato *ab origine* una restrizione immediata della concorrenza.

b) Sul dies ad quem

97. Con riferimento all'individuazione del *dies ad quem* dell'infrazione, la documentazione agli atti dimostra che solo a partire dal 3 agosto 2022 - data della stipula del nuovo contratto per la distribuzione dei contenuti sulla piattaforma

⁷⁹ [Così si è infatti espresso il TAR al §37.1: "l'accoglimento deve intendersi limitato alla declaratoria del dovere di rinnovazione del procedimento di esercizio del potere, in conformità di quanto statuito complessivamente nella presente sentenza in relazione a tutti e cinque i ricorsi: ne discende che l'efficacia dell'atto gravato avrà ora come termine finale il momento di modifica o sostituzione del provvedimento ad opera dell'Autorità all'esito della riedizione del potere". E, ancora: "[...] dichiara il dovere dell'AGCM di procedere alla riadozione del provvedimento, in conformità delle statuizioni della presente sentenza".]

⁸⁰ [DC10135, Doc. Preistr. 31- Deal Memo - Letter F - Exclusivity.]

⁸¹ [DC10135, Doc. Preistr. 31- Deal Memo - Letter F - Exclusivity.]

⁸² [DC10135, Doc. Preistr. 31- Deal Memo - Letter Q, DC10135, Doc. Preistr. 32 "Segnalazione" e DC10135 Doc. Preistr. 34 "Risposta DAZN alla richiesta di informazioni del 27/05/2021", I857C Doc. 79 - "Verbale audizione Sky" e I857C, Doc. Istr. 24 - "Memoria Wind".]

TIM Vision (*Distribution Agreement*⁸³) che ha sostituito l'Accordo precedente - si riscontra un mutamento sostanziale nella dinamica concorrenziale del mercato, essendo venuto meno il set di clausole costituenti l'esclusiva, che rappresenta il fulcro dell'intesa restrittiva accertata nel Provvedimento finale.

98. Ed infatti, in data 10 agosto 2022, DAZN ha depositato agli atti del procedimento originario l'accordo concluso con Sky relativo ai "servizi di piattaforma e promozione commerciale"⁸⁴ che ha consentito l'inclusione dell'App DAZN sulla piattaforma Sky Q (e su altri dispositivi). Parallelamente, facendo seguito ad interlocuzioni informali, sono state avviate trattative commerciali con altri due operatori di rete diversi da TIM, rispettivamente in data 29 agosto 2022 e 27 settembre 2022, che confermano il mutamento nelle dinamiche competitive perché consentono a tutti gli operatori di telecomunicazioni di negoziare *partnership* distributive per i contenuti della Serie A.

99. Non si ritiene, pertanto, accoglibile dall'Autorità la posizione delle Parti secondo cui la cessazione della condotta dovrebbe risalire alla data in cui le due imprese hanno adottato le sopra illustrate misure volontarie, ossia il 2 agosto 2021⁸⁵. Con tali misure le Parti si sono impegnate a non dare esecuzione soltanto ad alcune delle clausole dell'Accordo⁸⁶, rimanendo però in vigore le altre limitazioni tecnico commerciali - legate all'esclusiva - individuate come anticompetitive.

Ne discende che - a prescindere dalla loro puntuale esecuzione - queste non hanno comunque consentito di superare la totalità delle restrizioni fondamentali in essere, impedendo pertanto di poter identificare nel 2 agosto 2021 il *dies ad quem* dell'illecito.

100. Infatti, come si evince dalla documentazione in atti, tali misure, pur rappresentando un primo passo per la rimozione di talune delle criticità concorrenziali accertate, non hanno inciso su tutte le clausole restrittive, lasciando inalterati vincoli contrattuali essenziali, di cui si è detto sopra, tra cui:

- a) il divieto per DAZN di stipulare *partnership* con i concorrenti di TIM, per offrire i servizi DAZN in *bundle* o *à la carte*;
- b) i vincoli afferenti al mercato delle *pay-tv*: fino alla data del 3 agosto 2022, ancora persisteva l'esclusiva ed il divieto per DAZN di distribuire il proprio servizio sulle piattaforme DTT e DTH⁸⁷. In tal senso anche l'estensione al digitale terrestre, prevista come soluzione di *back up*, non ha comunque modificato tale quadro, lasciando immutate le limitazioni concorrenziali fissate dal *Deal Memo*;
- c) la strategia di promozione commerciale di TIM, nei periodi di massima domanda per tali contenuti, dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022, in prossimità delle stagioni calcistiche 2021/2022 e 2022/2023, ha continuato a generare effetti duraturi e lesivi della contendibilità del mercato, amplificati dalle stringenti clausole di *lock-in*, che imponevano vincoli economici e temporali in caso di recesso anticipato⁸⁸.

101. In conclusione, soltanto con il superamento del set di clausole che componevano l'esclusiva e la contestuale apertura a nuovi accordi commerciali, è possibile individuare la cessazione effettiva della condotta anticoncorrenziale, rendendo il 3 agosto 2022 la data di cessazione dell'infrazione.

VII.3 Sulla gravità e durata dell'infrazione

102. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei casi di infrazioni gravi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese interessate. Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare la gravità di una infrazione si deve tenere conto di una serie di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la gravità dell'infrazione può essere valutata considerando in particolare la natura della restrizione della concorrenza, il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, nonché la durata dell'infrazione⁸⁹. Tali elementi sono sintetizzati nelle "Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90" (di seguito, Linee Guida), deliberate dall'Autorità il 25 febbraio 2025.

103. Nel caso di specie, si richiama quanto accertato nel provvedimento finale del procedimento principale. In particolare rileva la circostanza che, quanto alla natura dei comportamenti, l'accordo del 27 gennaio 2021 fra TIM e DAZN è riconducibile ad un'intesa grave nella misura in cui esso è stato volto a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza. Al riguardo va considerata la particolare rilevanza dei contenuti audiovisivi relativi alle gare del campionato di Serie A

⁸³ [I857, Doc. Istr. 321 - *Distribution Agreement - Articolo 4 - Non-Exclusivity.*]

⁸⁴ [I857, Doc. Istr. 325 - "Verbale di acquisizione documentazione".]

⁸⁵ [I857, Doc. Istr. 128 - "Relazione TIM su implementazione misure" - versione acc. in Doc. Istr. 143 e Doc. Istr. 139 - "Relazione DAZN su implementazione misure" versione acc. in Doc. Istr. 144.]

⁸⁶ [Si fa riferimento alle misure descritte nella nota a piè di pagina n. 63.]

⁸⁷ [DC10135, Doc. Preistr. 31- *Deal Memo - Section F.*]

⁸⁸ [I857, Doc. Istr. 353 "Verbale audizione Iliad del 28/09/2022" - versione accessibile Doc. Istr. 365 e I857C, Doc. 75 - "Verbale audizione Iliad del 9/05/2025".]

⁸⁹ [Ex multis, sentenza Corte di Giustizia, 19.3.2009, C-510/06P, punti 71 e ss.]

per il triennio 2021/2024 e la circostanza che l'intesa ha avuto concreta attuazione, posto che le Parti hanno formalmente stipulato l'accordo, ponendo in essere promozioni commerciali e strategie di vendita in linea con il suo contenuto.

104. Quanto alla durata, alla luce dell'istruttoria svolta, diversamente da quanto originariamente accertato e all'esito delle risultanze istruttorie sopra illustrate, l'intesa in esame si colloca in un arco temporale che va dal 27 gennaio 2021, data in cui DAZN, attraverso la società DAZN Limited, ha stipulato con TIM un accordo per la realizzazione di una *partnership* per la distribuzione ed il supporto tecnologico, denominato *Deal Memo Distribution*, sino al 3 agosto 2022, data in cui TIM e DAZN hanno provveduto a stipulare un nuovo accordo per la distribuzione dei contenuti DAZN sulla piattaforma TIM Vision, denominato *Distribution Agreement*⁹⁰, caratterizzato dall'eliminazione secca del *set* di clausole di esclusiva fra TIM e DAZN.

VII.4 Determinazione della sanzione

a) Criteri generali

105. Al fine di individuare i criteri per la determinazione della sanzione, occorre tenere presente, oltre a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 1, anche il disposto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, dei criteri interpretativi enucleati nelle citate Linee Guida.

106. Con riguardo al calcolo della sanzione, seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, si prende come riferimento il valore delle vendite di beni o servizi interessati dall'infrazione, realizzate dalle imprese nei mercati rilevanti nell'ultimo anno intero di partecipazione alle infrazioni.

107. Nel caso di specie, con riferimento a DAZN, il fatturato specifico considerato ai presenti fini sarà solo quello conseguito dal versamento da parte di TIM del minimo garantito previsto dal *Deal Memo* e non il fatturato conseguito dalle vendite dirette. Infatti, nel riesercizio del potere, è stata effettuata un'apposita verifica volta ad accertare l'effettiva incidenza del *Deal Memo* sulle vendite dirette realizzate da tale società e, da tale verifica, non sono emersi elementi sufficienti ed idonei ad effettuare una chiara stima di tale incidenza, né, in particolare, dell'incidenza della provvista finanziaria di TIM per la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione dei diritti. Ne deriva, coerentemente con le indicazioni fornite nella Sentenza CdS che le vendite dirette sono integralmente scomputate nel calcolo della sanzione a carico di DAZN.

108. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore delle vendite, come sopra determinato, dovrà essere applicata una specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione, rispetto alla quale si rinvia integralmente a quanto rappresentato al paragrafo precedente. Secondo le Linee Guida, in particolare, la proporzione considerata deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite, "in funzione del grado di gravità della violazione" (punto 11).

109. Ulteriori criteri di qualificazione della gravità (punto 14) sono: *i*) le condizioni di concorrenza nei mercati interessati (quali, ad esempio, il livello di concentrazione, l'esistenza di barriere all'entrata); *ii*) la natura dei prodotti o servizi, con particolare riferimento al pregiudizio all'innovazione; *iii*) l'attuazione o meno della pratica illecita; *iv*) la rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori.

110. Secondo le Linee Guida, la durata dell'infrazione ha un impatto sulle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione e, dunque, risulta meritevole di valorizzazione nella determinazione dell'ammontare appropriato della sanzione.

111. Ai sensi del punto 17 delle Linee Guida, al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza, con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo base di un ammontare supplementare, compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione (c.d. *entry fee*).

112. Ai sensi del punto 25 delle Linee Guida, infine, l'Autorità potrà incrementare la sanzione finale fino al 50% della medesima qualora l'impresa responsabile dell'infrazione abbia realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche.

b) Circostanze attenuanti

113. Sulla base del punto 19 delle Linee Guida Sanzioni dell'Autorità, l'importo di base della sanzione, determinato come descritto nei paragrafi che precedono, potrà essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità dell'autore della violazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dall'impresa nell'infrazione, alla condotta da essa tenuta nel corso dell'istruttoria, nonché all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Nel caso di specie, l'Autorità non ritiene sussistenti né circostanze aggravanti né circostanze attenuanti.

⁹⁰ [I857, Doc. istr. 321 - Distribution Agreement.]

c) Quantificazione sanzione

114. Nel Provvedimento Finale, l'Autorità aveva irrogato a TIM e DAZN le sanzioni applicando i parametri di cui alla seguente Tabella 1:

Tabella 1 – Riepilogo elementi costitutivi della sanzione - I857

Parte	Fatturato specifico 2021	% gravità	Durata	Importo base	Attenuante
TIM S.p.a.	[€ 50.000.000-100.000.000]	15%	32 giorni	€ 1.086.824,04	30%
DAZN Limited	[€ 500.000.000-1.000.000.000]	15%	32 giorni	€ 10.343.215,49	30%

115. Sulla base degli elementi sopra indicati, la sanzione applicata nei confronti di TIM e DAZN risultava quella indicata nella Tabella 2:

Tabella 2 - Sanzione finale irrogata a TIM S.p.A. e DAZN Limited - I857

Parti	Sanzione irrogata
TIM S.p.a.	€ 760.776,82
DAZN Limited	€ 7.240.250,84

116. In sede di riedizione del proprio potere sanzionatorio, alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate, l'Autorità ritiene di modificare le sanzioni irrogate nel Provvedimento Finale nei limiti di seguito indicati.

117. Con riferimento a DAZN Limited, per la nuova quantificazione della sanzione, verrà utilizzato il fatturato specifico consistente nel solo fatturato derivante dal *Deal Memo* e consistente nel versamento da parte di TIM del minimo garantito, pari a [€ 250.000.000 - 500.000.000].

118. Quanto alla durata dell'infrazione, per le motivazioni sopraindicate, la condotta ha avuto luogo dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022.

119. Ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'identificazione di una maggiore durata rispetto a quella accertata nel provvedimento finale dell'originario procedimento e l'assenza di circostanze attenuanti, potrebbero astrattamente determinare una *reformatio in peius* della sanzione allora applicata a TIM e a DAZN.

Tuttavia, l'Autorità ritiene che, nel caso di specie, trovi applicazione l'articolo 34 delle Linee guida sopra richiamate, in base al quale "... specifiche circostanze [...] possono giustificare motivate deroghe dall'applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel provvedimento che accerta l'infrazione".

In particolare, nel caso di specie, pur avendo accertato una maggiore durata della condotta illecita, anche alla luce delle vicissitudini processuali che hanno interessato il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023, il tempo trascorso e le peculiari caratteristiche della vicenda in esame, l'Autorità ritiene, nell'esercizio della propria discrezionalità, di non procedere alla *reformatio in peius* della sanzione né per TIM né per DAZN.

Ne discende che l'Autorità ritiene congruo nel caso di specie non modificare la sanzione irrogata a TIM e rideterminare la sanzione da irrogare a DAZN solo in funzione del minor fatturato specifico preso come base di calcolo preso a riferimento.

120. Pertanto, alla luce di quanto precede, la sanzione imposta a TIM non è oggetto di alcuna rideterminazione rispetto a quella sopra indicata nella Tabella 2 e già irrogata con il provvedimento finale, mentre la sanzione imposta a DAZN è ridotta, in ragione del minore importo del fatturato specifico utilizzato ai fini del calcolo della sanzione, a € 3.673.716,63.

VII.5 Le modifiche al Provvedimento del 28 giugno 2023, n. 30699

121. Alla luce di tutto quanto precede, dell'istruttoria svolta e in sede di riedizione del potere di accertamento così come richiesto dal Giudice Amministrativo, l'Autorità ritiene che il provvedimento finale debba essere parzialmente modificato in quanto:

- gli elementi in atti indicano che la durata dell'infrazione, riconducibile alle clausole di esclusiva contenute nell'accordo stipulato fra TIM e DAZN Limited, risulta quella compresa tra 27 gennaio 2021 (data di sottoscrizione del *Deal Memo*) e il 3 agosto 2022 (data di sottoscrizione del *Distribution Agreement*);
- DAZN Media non è coinvolta nell'infrazione ivi accertata;
- la sanzione irrogata a DAZN è ridotta ed è pari a un importo di € 3.673.716,63, mentre rimane invariata la sanzione applicata a TIM con provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023.

Tutto ciò premesso e considerato:

RITENUTO che l'infrazione accertata nel provvedimento del 28 giugno 2023 tra TIM e DAZN Limited non sia imputabile anche a DAZN Media Services S.r.l.;

RITENUTO che l'infrazione accertata nel provvedimento del 28 giugno 2023 tra TIM e DAZN Limited abbia una durata dal 27 gennaio 2021 fino al 3 agosto 2022;

RITENUTO che la sanzione irrogata a DAZN Limited con il provvedimento del 28 giugno 2023 tra TIM e DAZN Limited debba essere ridotta nei sensi di cui in motivazione;

DELIBERA

a) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, DAZN Media Service S.r.l. non è parte dell'infrazione accertata con il provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio I857 - Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024;

b) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, l'intesa accertata con il provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio I857 - Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024, in violazione dell'articolo 101 TFUE e consistente nell'adozione di alcune clausole dell'accordo stipulato fra TIM e DAZN denominato *Deal Memo*, ha una durata che inizia dal 27 gennaio 2021 e cessa al 3 agosto 2022;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, la sanzione irrogata a DAZN Limited dal provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, è ridotta alla seguente sanzione pecuniaria: € 3.673.716,63.

d) che il provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio I857 - Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024, è modificato nei sensi di cui in motivazione limitatamente al capitolo VI. - "Valutazioni" e del deliberato, come di seguito indicato:

VI. VALUTAZIONI

270. In via preliminare, si rileva che, alla luce di quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato 5357/2025⁹¹, DAZN Media non risulta soggettivamente interessata dal presente provvedimento in quanto non le è imputabile la partecipazione all'intesa relativa al *Deal Memo* TIM/DAZN.

a) Considerazioni sulle osservazioni dei terzi e dei segnalanti

271. In merito alle argomentazioni sviluppate dalle parti intervenienti sulla definizione dell'oggetto del procedimento, si rileva che esse non possono trovare accoglimento con riferimento all'ipotesi della configurazione di un abuso di posizione di dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE.

272. Il perimetro dell'oggetto del presente procedimento è incentrato sulla valutazione dell'Accordo fra TIM e DAZN per i profili descritti nell'avvio del procedimento del 6 luglio 2021, relativi ad una violazione dell'articolo 101 TFUE. Rinviano alle valutazioni svolte più ampiamente successivamente, si osserva che tale contratto contiene previsioni che configurano una violazione dell'articolo 101 TFUE senza che rilevi la posizione ricoperta da TIM in alcuno dei mercati rilevanti ai fini della configurazione di un presupposto applicativo dell'articolo 102 TFUE, rappresentato dalla sussistenza di una posizione dominante. In ogni caso, non risultano agli atti elementi che indichino la sussistenza di condotte unilaterali di Telecom suscettibili di essere valutate autonomamente rispetto all'Accordo.

273. Tali considerazioni valgono anche con riferimento alle istanze cautelari presentate ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990 da parte di alcuni operatori intervenienti nel presente procedimento con riferimento ad alcune promozioni operate da TIM nella vigenza del predetto Accordo. Esse risultano una mera conseguenza dell'Accordo concluso fra TIM e DAZN e la valutazione delle stesse è pertanto assorbita dalle considerazioni di merito che saranno successivamente svolte.

274. In merito alla mancata osservanza delle misure presentate da TIM, prospettata da alcune Parti nel corso del procedimento, è sufficiente rilevare che, oltre ad essere state assunte volontariamente, le misure sono risultate funzionali alle valutazioni svolte nel provvedimento numero 29778, del 27 luglio 2021.

b) L'accordo TIM/DAZN del 27 gennaio 2021: le clausole del Deal Memo

275. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, lettere *b)* e *d)* TFUE stabilisce che sono vietati tutti gli accordi consistenti nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.

⁹¹ [In particolare si vedano §11.3-11.6.]

276. Le argomentazioni di TIM e DAZN tese a considerare come non restrittivo della concorrenza il *Deal Memo*, per assenza di un'intesa illecita per oggetto e/o di effetti restrittivi della concorrenza, configurando possibili esenzioni ai sensi del Regolamento VBER o l'applicazione del comma 3 dell'articolo 101 TFUE, impongono di identificare il perimetro della valutazione condotta nel presente provvedimento.

277. Va innanzitutto sottolineato che oggetto di contestazione non è il *Deal Memo* sottoscritto il 27 gennaio 2021 nel suo complesso, ma esclusivamente le clausole in esso contenute che limitano commercialmente e tecnicamente DAZN nell'offerta di servizi di televisione a pagamento, e che ostacolano gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall'intraprendere iniziative commerciali con DAZN.

278. Le clausole restrittive della concorrenza sono contenute in particolare nella lettera F) del *Deal Memo*. Esse sono le medesime oggetto di contestazione nel provvedimento di avvio del 6 luglio 2021, nel cui ambito è stato instaurato il *sub*-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990 che si è concluso con delibera del 27 luglio 2021 di non adozione di provvedimento in virtù delle iniziative adottate da TIM e DAZN. Al riguardo, giova osservare che, nelle predette fasi istruttorie, non è mai stato oggetto di stigmatizzazione il *Deal Memo* nel suo complesso.

279. In particolare, l'accordo prevede una esclusiva in favore di TIM, attraverso un'articolata disciplina contenuta nella previsione di cui alla *letter F - Exclusivity* e, specificamente:

- TIM sarà l'unico operatore di telecomunicazione e operatore media audiovisivo autorizzato da DAZN a vendere il servizio DAZN in modalità congiunta ("*hard bundle*") o con un'offerta *à la carte*⁹².

- Viene espressamente previsto il divieto per DAZN di formulare offerte in *partnership* con altri operatori concorrenti per tutta la durata del rapporto contrattuale, in particolare si prevede che DAZN non potrà, né direttamente, né indirettamente, autorizzare altri operatori di telecomunicazione o media audiovisivi a offrire congiuntamente o *à la carte* i servizi DAZN⁹³. Gli operatori sono individuati nominativamente nello *Schedule 1* (operatori media audiovisivi) e *Schedule 2* (operatori di telecomunicazione).

- Il contratto stabilisce anche dei limiti alla distribuzione diretta da parte di DAZN dei propri servizi, stabilendo che DAZN: (i) non potrà offrire il proprio servizio in piattaforme diverse da *internet* o inserirlo in altri canali o servizi; (ii) non potrà *sub*-licenziare i diritti sportivi a eccezione delle tre partite della Serie A in co-esclusiva⁹⁴; (iii) non potrà consentire, dal 1° luglio 2021, che l'app DAZN e il canale DAZN 1 siano disponibili nei dispositivi Sky Q degli utenti residenziali di Sky o in qualsiasi altro servizio o dispositivo per i clienti Sky (ad esempio, Now TV stick)⁹⁵.

- Con riferimento a un contratto di distribuzione non esclusiva di DAZN in essere fino all'agosto 2022, viene prevista una disciplina particolare volta a ridurre o eliminare del tutto il rapporto contrattuale. In particolare, DAZN dovrà alternativamente: (A) non rinnovare o estendere il contratto e impedire a *[omissis]*, fino alla scadenza, di promuovere o offrire i servizi DAZN a nuovi sottoscrittori, permettendo ai già sottoscrittori di utilizzare il servizio, permettendo solo a questi ultimi di accedere alla app di DAZN nella *[omissis]* TV, fino all'agosto 2022⁹⁶; oppure (B) rendere disponibile a *[omissis]* solo un servizio *à la carte*⁹⁷, ma in questa opzione vi sono delle penalizzazioni economiche per DAZN, in particolare il minimo garantito viene ridotto per lo stesso ammontare dei ricavi fatturato da *[omissis]*⁹⁸.

280. Nell'Accordo sono poi puntualmente descritte le attività consentite a DAZN: (i) vendere il servizio DAZN direttamente, (ii) distribuire il servizio DAZN *à la carte* tramite terze parti autorizzate (tra cui sono esclusi gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi media audiovisivi) ma DAZN non potrà fare sconti su Amazon TV per più di 2

⁹² ["TIM shall be the only Telco Operator (as defined below) and/or VPD Operator (as defined below) in the Territory authorized by DAZN to Hard Bundle and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory to residential customers during the Period.".]

⁹³ ["DAZN shall not directly or indirectly authorize any Telco Operator and/or VPD Operator to Hard Bundle and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory during the Period to residential customers.".]

⁹⁴ ["In respect of distribution to residential customers and without prejudice to any provision of the Non-Rights Service as described below, DAZN shall not distribute (i) the DAZN Service other than via the internet, or (ii) live sports events, which are available on the DAZN Service, on any other channel or service, save that (in both cases) DAZN shall be under no such restrictions in respect of any sub-licensing of any sports content (which for clarity will not apply to the Live Broadcast Rights in respect of the Rights".]

⁹⁵ ["DAZN confirms that, as of the Launch Date, the DAZN app and the channel DAZN 1 respectively shall no longer be available on residential Sky Q devices and on any other residential Sky branded devices and services (e.g. NOW TV stick, NOW TV etc.)".]

⁹⁶ ["A. (i) DAZN does not extend or renew such agreement (save to the extent (and only to such extent) required in order to achieve (ii) below); and (ii) [omissis] shall not be entitled to offer or promote (whether as part of a bundle and/or on an a la carte basis) the DAZN Service and/or accept any new subscriber of the DAZN Service during the Period, save that subscribers who will have already signed up to the DAZN Service via [omissis] prior to the Launch Date shall continue to have access to the DAZN Service (including via the [omissis] STB until 31 August 2022) for the duration of their subscription, with [omissis] being entitled to provide billing services to DAZN in respect of the same subscribers until and no later than 31 August 2022.".]

⁹⁷ ["No later than the Launch Date, DAZN makes the Non-Rights Service available to [omissis] only on an a la carte basis under the [omissis] Agreement (including via the [omissis] STB).".]

⁹⁸ ["In circumstances where DAZN elects to pursue this option B, (a) DAZN shall, subject to its existing contractual obligations, take commercially reasonable steps, compliant with applicable law, to seek to respect the exclusivity granted to TIM under this section F; and (b) subscribers shall be entitled to sign up to the Non-Rights Service pursuant to the [omissis] Agreement until 31 August 2022 (and may be billed by [omissis] for such subscriptions) (the "[omissis] Subscribers") without DAZN being in breach of this section F and: [...] (ii) the Annual MG in respect of each relevant contract year shall be reduced by an amount equal to any revenues (exclusive of VAT) received by DAZN in respect of [omissis] Subscribers (the "[omissis] Revenues") in that contract year.".]

mesi o prima di 30 giorni dall'inizio di ogni stagione della Serie A, (iii) distribuire il servizio DAZN in combinazione con altri servizi e prodotti tramite terze parti autorizzate (tra cui sono esclusi gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi *media* audiovisivi); (iv) permettere meccanismi di addebito diretto (*direct carrier billing*) tramite terze parti autorizzate⁹⁹. Nell'Accordo si precisa che le parti non autorizzate non potranno fare riferimento pubblicitario ai servizi DAZN nemmeno indirettamente (ad esempio se vendono prodotti che sono legittimati ad avere DAZN installato)¹⁰⁰.

281. A fronte di tali accordi commerciali, è previsto un minimo garantito che TIM corrisponderà a DAZN (*letter J – Fees and Minimum Guarantee*)¹⁰¹. Tuttavia, l'Accordo prevede espressamente il mantenimento della propria efficacia anche nel caso in cui cessi l'esclusiva (*letter F – Exclusivity*)¹⁰². In tale ipotesi, in caso di non raggiungimento del minimo garantito da parte di TIM, si prevede un meccanismo di salvaguardia basato sul numero totale di utenti raggiunti da DAZN per il tramite di altri operatori diversi da TIM¹⁰³.

282. Per quanto concerne le soluzioni tecniche, l'Accordo prevede l'integrazione di DAZN con la *Content Delivery Network* (CDN)¹⁰⁴ di TIM, al fine di garantire la migliore qualità possibile, nonché obblighi di collaborare in buona fede tra le Parti (*Letter Q - Network and Piracy Services*)¹⁰⁵.

283. Le clausole sopra illustrate si caratterizzano per un tenore restrittivo della concorrenza per oggetto per la circostanza di essere indirizzate precipuamente ad escludere gli OAO, con un obiettivo di carattere selettivo. Al riguardo, rileva la circostanza che le clausole sono indirizzate nei confronti di una categoria di soggetti ben individuata, quali gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM nei mercati della connettività, citando espressamente precedenti pattuizioni intercorrenti con *player* ben individuati.

c) La natura di intesa verticale e l'applicazione del VBER

284. Nel corso del procedimento, le Parti hanno sostenuto che il *Deal Memo* presenta la struttura di accordo verticale. Tale configurazione, oltre a non consentire di qualificare lo stesso come intesa restrittiva per oggetto, consentirebbe allo stesso di fruire dell'esenzione al Regolamento VBER n. 720/2022¹⁰⁶ (e prima ancora del VBER 2010)¹⁰⁷.

⁹⁹ ["For the avoidance of doubt, DAZN shall be entitled to: (i) retail the DAZN Service directly to subscribers in the Territory itself; (ii) distribute the DAZN Service on an a la carte basis including at discounted rates and/or with introductory offers via Permitted Third Parties (as defined below), save that in respect of Amazon Fire TV and/or Amazon Fire TV Stick only (a) there shall be no more than 2(two) promotions involving discounted rates and/or introductory offers in any contract year, and (b) such promotions shall not be live in the 30 (thirty) days immediately preceding or at the very start of any relevant Serie A Season; (iii) distribute the DAZN Service in combination with other products or services offered by Permitted Third Parties, with the only exception that DAZN shall not be entitled to enter into bundle deals with Amazon in respect of its Fire TV Service; and (iv) without prejudice to (iii) above, integrate direct carrier billing with Permitted Third Parties to allow subscribers to pay for the DAZN Service via their existing billing arrangements with the same. For clarity, Permitted Third Parties will not be restricted".]

¹⁰⁰ ["For example, DAZN shall not authorize [omissis] to promote the availability of the Rights through Amazon Fire TV Stick which may be sold in combination with a [omissis] subscription or prepaid service, if DAZN has the legal right to consent to such matters.".]

¹⁰¹ ["Minimum guarantee: TIM undertakes to pay a minimum guarantee fee per contract year (each an "Annual MG", which, together with the Annual MGs due for the other contract years during the Period, constitute the "Total MG") equal to: [omissis]".]

¹⁰² ["Notwithstanding the 2nd (second) paragraph of section U below, it is understood between the Parties that they have agreed to enter into this Deal Memo and the [omissis] on the basis the conditions of exclusivity in this section F can be ensured as such throughout the Period. Therefore, in case (A) any such conditions of exclusivity are or will be considered invalid, illegal or unenforceable in the future as a result of any formal determination by the relevant competent court and/or relevant regulatory authority with immediate effect, and (B) the scope of the exclusivity granted to TIM hereunder is reduced and DAZN enters into alternative arrangement(s) with Telco Operators and/or VPD Operators which would (prior to such formal determination) have been prevented by the exclusivity arrangements under this section F (the date on which both (A) and (B) occur being the "Non-Exclusive Date"): From the Non-Exclusive Date, following the 30 (thirty) days discussion in good faith under section U below without reaching an agreed amendment to this Deal Memo or the [omissis] (as applicable), the exclusivity granted in this section F shall cease to apply, DAZN shall be entitled to distribute the DAZN Service to Telco Operators and/or VPD Operators and the following shall apply as TIM's sole and exclusive remedy under this Agreement (and, for the avoidance of doubt, no termination right shall arise)."]

¹⁰³ ["Where the Non-Exclusive Date arises part way through a contract year, the Parties agree that from that point to the end of that contract year (the "Affected Period") if: (1) the aggregate DAZN Fees due by TIM in respect of the Affected Period are less than the Annual MG attributable to the Affected Period, and the average aggregate number of Global DAZN Subscribers over such Affected Period is below [omissis] (such difference being the "Subs Shortfall"), then at the end of that contract year DAZN shall reimburse TIM: • the amount by which the relevant Annual MG attributable to the Affected Period exceeds the aggregate DAZN Fees due from TIM for the Affected Period; • less an amount calculated as follows: Subs Shortfall [omissis] x DAZN Fees x number of months included in the Affected Period (i.e. an amount equal to [omissis] of the DAZN Fees that would have been payable throughout the Affected Period in respect of the Subs Shortfall). For clarity, (a) the calculations in respect of any part months during the Affected Period shall be pro-rated to reflect such part month; (b) if the calculation above results in a negative number, the amount shall be deemed to be zero; and (c) the adjustment of the Annual MG in section J(iii) below shall not apply for the Affected Period; or (2) the aggregate DAZN Fees due by TIM in respect of the Affected Period are less than the Annual MG attributable to the Affected Period and the average aggregate number of Global DAZN Subscribers over the Affected Period is [omissis] or above, then DAZN shall reimburse TIM at the end of the contract year for the difference between the actual aggregate DAZN Fees for the Affected Period and the Annual MG attributable to the Affected Period".]

¹⁰⁴ [CDN o Content Delivery Network. Con tale termine si indicano di infrastrutture di rete create per consegnare o distribuire contenuti statici o multimediali agli utenti, su richiesta, con prestazioni, in termini di ritardo d'accesso e di larghezza di banda utilizzata, di gran lunga superiori rispetto alle soluzioni che non fanno uso di esse. Le CDN - chiamate anche Enterprise Content Delivery Network (ECDN) - sono, in particolare, reti di trasmissione aggiuntive e server, poste in corrispondenza dei tratti della rete internet con maggiori probabilità di congestione, che consentono di beneficiare di capacità di trasmissione dedicata e di spazio per copiare e archiviare le informazioni presenti sui server originari.]

¹⁰⁵ ["Content Delivery Network (CDN) Services The Parties shall discuss in good faith the provision by TIM during the Period of CDN services to DAZN [omissis]".]

285. Si rileva che l'accordo in esame con le clausole in esso contenute non è esentabile per assenza delle pre-condizioni di applicazione della normativa richiamata dalle Parti e per la circostanza che le clausole oggetto di valutazione non superano il test di proporzionalità e adeguatezza.

286. In particolare, le restrizioni concorrenziali derivanti dalle clausole contestate contenute nel *Deal Memo* del 27 gennaio 2021 intercorrono fra soggetti che operano nelle medesime catene della filiera per la fornitura dei contenuti audiovisivi e non risultano indispensabili ai fini del conseguimento dell'obiettivo dell'accordo.

287. Nel tentativo di dedurre l'applicazione del VBER, da escludere nel caso di specie, le parti sottolineano strumentalmente gli aspetti verticali di un'intesa che invece intercorre tra operatori direttamente concorrenti anche sul mercato dell'acquisto di contenuti audiovisivi sportivi *premium* e su quello della vendita al dettaglio di contenuti audiovisivi. Inoltre, con l'accordo in esame TIM di fatto rinunciava a partecipare direttamente alla gara indetta dalla LNPA fornendo, come evidenziato dalle stesse Parti, un sostanziale contributo economico a DAZN affinché risultasse vincitrice della gara stessa e limitandosi TIM a gestire la fase distributiva del prodotto su *internet*. L'accordo pertanto è intervenuto tra imprese di fatto concorrenti ed ha quindi anche una connotazione orizzontale di particolare rilievo.

288. L'esclusiva prevista nel *Deal Memo* escludeva poi di fatto la possibilità per i concorrenti di replicare l'offerta dei servizi di telecomunicazione di TIM, unico soggetto in grado di proporre un *bundle* di TIMVision con il servizio DAZN, destinato esclusivamente ai clienti TIM, interessati ad acquistare contenuti calcistici, e con un prezzo agevolato.

289. In questa prospettiva, si è di fronte ad un contratto affatto peculiare, considerato il contesto in cui è stato redatto, con effetti misti, allo stesso tempo di carattere orizzontale e verticale, evidenziato da TIM e DAZN nelle loro difese articolate in sede di memorie conclusive e di audizione finale.

290. In particolare, le clausole hanno un rilievo orizzontale, coinvolgendo anelli della filiera dei servizi ove sono presenti entrambi gli operatori, come nel caso della clausola che limita la capacità di DAZN di effettuare sconti¹⁰⁸; al contempo, le clausole di esclusiva e che limitano in generale la possibilità di DAZN di stipulare *partnership* con operatori di TLC concorrenti di TIM hanno effetti di carattere verticale, considerata l'assenza di DAZN nei mercati della connettività.

291. Ciò posto, un'analisi sulla restrittività che tenda a isolare gli effetti verticali da quelli orizzontali e viceversa avrebbe l'effetto di non cogliere nel complesso la portata restrittiva delle pattuizioni oggetto di contestazione.

292. L'aspetto orizzontale consiste nelle pattuizioni che vietano a DAZN di praticare sconti su Amazon TV per più di due mesi o prima di 30 giorni dall'inizio di ogni stagione della Serie A ("*there shall be no more than 2(two) promotions involving discounted rates and/or introductory offers in any contract year, and (b) such promotions shall not be live in the 30 (thirty) days immediately preceding or at the very start of any relevant Serie A Season.*").

Tale clausola, la cui efficacia è stata fatta venir meno con le misure cautelari adottate da TIM e DAZN nell'ambito del relativo *sub*-procedimento, è restrittiva della concorrenza nella misura in cui limita la capacità di DAZN di formulare offerte potenzialmente idonee a competere con quelle di uno dei principali *player*, quale TimVision.

293. Pertanto, in merito all'applicabilità del VBER, essa non può essere ammessa considerato che vi sono pattuizioni che limitano la possibilità di operare sconti da parte di DAZN ossia di un operatore concorrente al medesimo anello della filiera di TIM, come sopra illustrato, pattuizione che non rientra fisiologicamente nell'ambito di applicazione del VBER e che è espressamente esclusa dall'esenzione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022¹⁰⁹.

294. Viene inoltre in rilievo un ulteriore elemento di natura orizzontale. Infatti, per quanto concerne la disciplina del rapporto fra le Parti al momento della scadenza del contratto, profilo che incide sulla libertà di azione di TIM quanto su quella di DAZN, si rileva che la clausola sulla partecipazione al prossimo triennio di commercializzazione delle partite del massimo Campionato di calcio italiano, sottesa alla possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore triennio,

¹⁰⁶ [Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate in GUCE 11 maggio 2022.]

¹⁰⁷ [Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TGUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate in GUCE 23 aprile 2010.]

¹⁰⁸ ["For the avoidance of doubt, DAZN shall be entitled to: (i) retail the DAZN Service directly to subscribers in the Territory itself; (ii) distribute the DAZN Service on an a la carte basis including at discounted rates and/or with introductory offers via Permitted Third Parties (as defined below), save that in respect of Amazon Fire TV and/or Amazon Fire TV Stick only (a) there shall be no more than 2(two) promotions involving discounted rates and/or introductory offers in any contract year, and (b) such promotions shall not be live in the 30 (thirty) days immediately preceding or at the very start of any relevant Serie A Season; (iii) distribute the DAZN Service in combination with other products or services offered by Permitted Third Parties, with the only exception that DAZN shall not be entitled to enter into bundle deals with Amazon in respect of its Fire TV Service; and (iv) without prejudice to (iii) above, integrate direct carrier billing with Permitted Third Parties to allow subscribers to pay for the DAZN Service via their existing billing arrangements with the same. For clarity, Permitted Third Parties will not be restricted".]

¹⁰⁹ ["4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti [sottolineatura aggiunta]. Tale esenzione si applica tuttavia se imprese concorrenti concludono un accordo verticale non reciproco e se ricorre una delle condizioni seguenti:

a) il fornitore opera, a monte, come produttore, importatore o grossista e, a valle, come importatore, grossista o distributore di beni, mentre l'acquirente opera a valle come importatore, grossista o distributore e non è un'impresa concorrente a monte, livello al quale acquista i beni oggetto del contratto; o
b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del commercio al dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto".]

eliminava un essenziale profilo di incertezza sulle possibili strategie commerciali che dovrebbe caratterizzare la competizione fra l'assegnatario del precedente ciclo di commercializzazione, da un lato, ed uno dei principali operatori della telecomunicazione, dall'altro.

295. Si tratta di un elemento di artificiale alterazione del gioco competitivo in un contesto, quale quello dell'assegnazione dei diritti TV, già caratterizzato dalla presenza di pochi operatori e da un'endemica vischiosità di cui anche il legislatore tiene conto laddove, attraverso il Decreto Melandri, ha adottato una disciplina speciale ad *hoc* per garantire il massimo della competizione con beneficio del soggetto banditore.

296. In ogni caso si deve considerare che l'esclusiva vigeva anche nei confronti degli operatori di telecomunicazioni (rapporto verticale) e che quindi andrebbe considerata la quota di mercato di TIM, operatore verticalmente integrato che nel mercato dell'accesso al dettaglio a banda larga e ultra larga detiene una quota superiore al 30%, pari più precisamente al 42,2% come illustrato nella sezione del presente provvedimento dedicata alla definizione dei mercati rilevanti.

Seppur l'esclusiva non riguarda il medesimo mercato ove insiste la posizione di mercato di TIM superiore al 30%, la circostanza che l'accordo consentiva il *bundle* fra contenuti audiovisivi e connettività consente di ritenere che possa essere rilevante anche tale circostanza di esclusione. Pertanto, si ritiene che possa ricorrere anche l'ipotesi di esclusione di cui all'articolo 3, punto 1, del Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022, in tema di "*Soglia della quota di mercato*" ¹¹⁰.

d) L'idoneità dell'accordo a restringere la concorrenza

i) l'importanza dei diritti TV relativi alle partite della Lega di Serie A

297. Ai fini della comprensione del carattere restrittivo della concorrenza delle clausole sui diversi mercati rilevanti che discendono dall'accordo del 27 gennaio 2021, è necessario considerare che esso si colloca in una fase caratterizzata da due processi paralleli di particolare rilevanza con ricadute sulle modalità di commercializzazione e di fruizione dei servizi, il cui impatto finale è ancora lungi dal poter essere apprezzato in maniera definitiva.

298. Innanzitutto, come anche sottolineato dalle Parti, si assiste alla sempre più ampia adozione della piattaforma *internet* come modalità di fruizione dei servizi televisivi, nel caso di specie dei servizi di *pay-tv*, ove il particolare pregio del contenuto, soprattutto di intrattenimento sportivo, rappresenta una leva commerciale fondamentale per operatori attivi nelle telecomunicazioni. Essi ormai appaiono proiettati ad associare l'offerta di servizi di connettività *internet* con contenuti di intrattenimento *premium* al fine di rendere più appetibile la propria offerta commerciale.

299. In merito alla particolare rilevanza come leva concorrenziale dei contenuti relativi alla visione del campionato di calcio di serie A, giova richiamare anche quanto rilevato dall'Autorità nell'ambito del provvedimento di chiusura del caso C12207-SKY Italia/R2, ove nel considerare la particolare importanza della presenza delle partite di Serie A in un *bouquet* di offerta di contenuti *premium* è stato osservato che: "*A conferma della estrema rilevanza delle partite di calcio di serie A trasmesse in diretta, dai risultati della survey emerge che oltre la metà degli utenti che includono tale contenuto nel loro abbonamento (segnatamente il 56,9%) provvederebbe a disdire l'intero abbonamento laddove la serie A non fosse più disponibile*".

300. Sul punto, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto rappresentato da TIM nelle proprie difese, non risulta necessario disporre una specifica analisi di mercato tesa a verificare se i contenuti audiovisivi della Serie A del triennio 2021/2024 rappresentino una leva concorrenziale fondamentale, aggiornando i dati contenuti nella *survey* condotta nell'ambito del procedimento C12207-SKY Italia/R2. Sul punto, la Parte sostiene che ormai la disponibilità dei Diritti della Serie A non rappresenti più una c.d. *killer application* idonea a orientare le scelte dei consumatori e quindi i valori degli operatori sul mercato.

301. Innanzitutto, si rileva che i risultati della *survey* condotta nel citato procedimento risultano pertinenti e attuali rispetto alle valutazioni da condurre nel presente provvedimento.

302. Il triennio di commercializzazione dei diritti della Serie A 2021/2024, assegnato a DAZN e oggetto dell'accordo contenente le clausole oggetto della presente valutazione, è stato infatti oggetto delle Linee Guida predisposte dalla LNPA e approvate dall'Autorità con il già citato provvedimento del 21 gennaio 2020, n. 28097 (caso SR34-Lega calcio serie A/assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024).

303. Tali Linee Guida consideravano espressamente gli esiti del procedimento C12207 citato nel paragrafo 22 e sul punto l'Autorità aveva avuto modo di osservare che "*le previsioni relative al par. 22 delle Linee Guida relativamente ai vincoli imposti dal citato provvedimento dell'Autorità n. 27784 del 20 maggio 2019, si prende atto della circostanza che la LNPA si è prefissa di raggiungere "il miglior temperamento possibile dei diversi interessi in gioco, tenuto conto allo stato dei vincoli derivanti dalla menzionata decisione AGCM nel caso Sky/R2 [sottolineatura aggiunta] e si osserva che tali obiettivi possono essere perseguiti in diversi modi che non pregiudichino la partecipazione e l'eventuale aggiudicazione dei pacchetti da parte di Sky Italia, quali ad esempio l'assenza di esclusive per la piattaforma internet o prevedendo che il soggetto offerente e assegnatario di un determinato pacchetto possa rinunciare all'esclusiva di tale pacchetto per la sola piattaforma internet.*" (punto 109).

¹¹⁰ [¹ "1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30 % del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30 % del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto".]

304. La circostanza che gli esiti del procedimento C12207 abbiano costituito un riferimento per disegnare la gara del triennio 2021/2024 già sarebbe sufficiente per considerare infondata l'argomentazione di TIM.

305. Tuttavia, più in generale, si osserva che, a prescindere da tale considerazione, le indicazioni della *survey* conservano ancora oggi valenza considerato che è innegabile come la disponibilità dei contenuti audiovisivi delle partite del massimo Campionato nazionale rappresenti ancora oggi un *driver* fondamentale nella scelta dei consumatori e quindi sia cruciale la sua presenza nel *bouquet* di contenuti di un OTT. Anche ricerche più recenti confermano la centralità assoluta dei contenuti sportivi ai fini della competitività dell'offerta di servizi televisivi a pagamento. In Italia, il 68% degli spettatori che guardano almeno una volta al mese sport (e notizie) si abbona alla *pay-tv* contro solo il 39% dei non spettatori di sport e notizie¹¹¹. In particolare il campionato di calcio di Serie A in Italia, anche da ricerche più recenti, continua ad attrarre un vasto pubblico. L'indagine svolta per il quotidiano sportivo *Gazzetta dello Sport* ad agosto 2022 e relativa alla stagione sportiva 2021-22, mostra che tifosi dei *club* del massimo campionato in Italia raggiungono quasi i 25 milioni, con una consistenza costante rispetto al 2020-21.

306. I diritti tv per contenuti sportivi, quindi, costituiscono un *asset* che assicura un notevole vantaggio concorrenziale rispetto ad altri diritti televisivi e che, in ogni caso, garantiscono un'elevata concorrenzialità dell'offerta di servizi televisivi a pagamento.

307. Non si può prescindere dalle valutazioni espresse dalla Commissione Europea in relazione alla vendita congiunta di diritti sportivi audiovisivi delle competizioni internazionali UEFA e, in particolare, della UEFA *Champions League*¹¹². In tale occasione, la Commissione ha autorizzato la vendita congiunta di diritti sportivi audiovisivi da parte delle associazioni calcistiche per conto delle società calcistiche (in contrapposizione alla vendita di tali diritti da parte delle società stesse), in applicazione dell'attuale articolo 101.3 TFUE a condizione che fossero soddisfatte condizioni rigorose, proprio per mitigare il rischio di effetti di preclusione sui mercati a valle, dovuti all'esclusiva e all'accorpamento dei diritti. Tali condizioni includevano, tra le altre: la vendita di diritti sportivi audiovisivi attraverso procedure di gara aperte e trasparenti; una limitazione della durata dei diritti (di norma non superiore a tre anni) e la suddivisione dei diritti in diversi pacchetti per consentire a più concorrenti di acquisire i diritti.

308. A partire da tale precedente, gli Stati membri hanno regolamentato la commercializzazione di tali diritti principalmente con due tipologie di intervento alternative (v. meglio infra): una valutazione dei criteri e delle condizioni di vendita centralizzata in applicazione dei criteri di esenzioni ai sensi dell'articolo 101.3 TFUE oppure – in alternativa e fatti salvi qualsiasi interventi successivo ai sensi della normativa sulla concorrenza – tramite l'istituzione di una legge che regolamentasse i principi e introducesse vincoli per la commercializzazione dei suddetti diritti.

309. Tali interventi sono indici della rilevanza della disponibilità dei diritti relativi alle gare del massimo campionato nazionale a prescindere da una supposta caduta della redditività nella loro commercializzazione.

310. Gli studi condotti negli anni appaiono in linea con le predette indicazioni nella misura in cui mostrano come il bacino di utenza con disponibilità a pagare per la fruizione di contenuti sportivi sia un elemento chiave della competitività di un operatore di televisione a pagamento. In Italia, il 68% degli spettatori che guardano almeno una volta al mese sport (e notizie) si abbona alla *pay-tv* contro solo il 39% dei non spettatori di sport e notizie. La platea di utenti interessati allo sport ha una maggiore propensione ad acquistare un abbonamento alla *pay-tv* della generalità dell'utenza televisiva¹¹³.

ii) Il contenuto delle clausole dell'accordo: l'idoneità della loro formulazione ad escludere i concorrenti.

311. Tenuto conto del predetto contesto, nell'ambito della collaborazione posta in essere per l'erogazione dei contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei Diritti per la visione delle partite del campionato di calcio di serie A, si ritiene che le previsioni dell'Accordo del 27 gennaio 2021 sottoscritto da TIM e DAZN, per il loro contenuto, fossero idonee a determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nei mercati interessati, considerati il tenore delle clausole e la durata del contratto, come anche rilevato dall'AGCOM nel parere pervenuto il 16 giugno 2023, adesivo allo schema del provvedimento. L'accordo risultava infatti suscettibile di sottrarre ai concorrenti di TIM attivi nei mercati delle comunicazioni elettroniche la possibilità di associare ai propri servizi di connettività contenuti di particolare pregio, quali i diritti per la visione delle partite del Campionato di Serie A per il ciclo 2021/2024, limitandone la capacità di esercitare una effettiva pressione concorrenziale nei confronti della stessa TIM. Alcune clausole risultavano, inoltre, idonee a limitare le opzioni commerciali di DAZN in relazione allo sviluppo di offerte di contenuti audiovisivi su altre piattaforme tecnologiche.

312. In particolare, l'accordo del 27 gennaio 2021 risultava idoneo a restringere la concorrenza sotto una molteplicità di profili di seguito descritti, con l'indicazione specifica delle clausole suscettibili di profili di violazione dell'articolo 101 TFUE.

313. In primo luogo, l'accordo consentiva alla sola TIM di formulare un'offerta commerciale che combinava la connettività a banda larga con i contenuti audiovisivi di TimVision (che includevano i contenuti Serie A di DAZN). Tale

¹¹¹ [Cfr. "Sports and news are critical to the future of pay-tv and Ott", Altman Solon, 2020.]

¹¹² [Cfr. decisioni COMP/C-2/37.214 *Joint selling of the media rights to the German Bundesliga*, del 19 gennaio 2005 e COMP/C.2-37398 *Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League*, del 23 luglio 2003.]

¹¹³ [Cfr. "Sports and news are critical to the future of pay-tv and Ott", Altman Solon, 2020.]

offerta, per sua natura non replicabile dai concorrenti di TIM, nella misura in cui essi non potevano commercialmente associare i contenuti audiovisivi di pregio della Serie A con la propria offerta di connettività in virtù delle clausole di esclusiva contenute nel *Deal Memo* del 27 gennaio 2021, permetteva a quest'ultima di rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato della vendita al dettaglio di servizi di accesso a *internet*. La non replicabilità era insita nella circostanza che gli altri operatori telefonici non avessero l'opportunità di proporre commercialmente un'offerta combinata di servizi di connettività e di televisione giacché avevano la possibilità di incidere soltanto sulla propria offerta di connettività al fine di attrarre, solo indirettamente, clienti interessati alla Serie A. Peraltro, l'accordo presentava caratteristiche viepiù restrittive in quanto le Parti avevano concordato di utilizzare soltanto la piattaforma *internet* quale modalità di trasmissione dei contenuti in esclusiva.

314. Pertanto, agli operatori telefonici alternativi non era consentito di proporre un'offerta di connettività e contenuti audiovisivi pregiati in concorrenza e agli altri operatori media era preclusa sia la piattaforma *internet* sia le altre piattaforme televisive tradizionali. Significativa, sotto tale aspetto, la previsione di non consentire, dal 1° luglio 2021, che l'app DAZN ed il canale DAZN 1 fossero disponibili nei dispositivi Sky Q degli utenti residenziali di Sky o in qualsiasi altro servizio o dispositivo per i clienti Sky (ad esempio, Now TV stick).

315. In secondo luogo e in via connessa, l'accordo impediva di fatto ai clienti finali degli operatori telefonici concorrenti di TIM di sottoscrivere i servizi audiovisivi TimVision senza contestualmente sottoscrivere un abbonamento ai servizi di connettività di TIM. Tale situazione indeboliva ulteriormente i concorrenti di Tim sui mercati della connettività fissa e mobile.

316. Occorre sul punto considerare che l'Accordo in esame ha una durata complessiva di sei anni a partire dal 1° luglio 2021, ossia di tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio. Le parti si sono riservate un diritto di recesso anticipato *[omissis]*¹¹⁴.

317. Viene inoltre in rilievo la clausola di esclusiva, che consente a TIM di essere l'unico soggetto in grado di effettuare sconti o promozioni temporali sul servizio DAZN, rendendo contrattualmente impossibile agli operatori concorrenti replicare tali sconti, nonché l'unico operatore a poter inserire l'APP DAZN sui propri dispositivi. In particolare, l'accordo del 27 gennaio 2021 stabiliva che TIM sarebbe stato l'unico operatore di telecomunicazione e operatore media audiovisivo autorizzato da DAZN a vendere il servizio DAZN in modalità congiunta (*hard bundle*) o con un'offerta *à la carte*¹¹⁵.

318. In virtù di tale disposizione, DAZN – a dispetto dei contratti precedenti alla conclusione dell'Accordo del 27 gennaio 2021 e della prassi commerciale seguita da tale operatore in Italia in passato, caratterizzata da negoziazioni con altri operatori, e in generale della prassi seguita da altri OTT – in base all'accordo è stato contrattualmente limitato nella possibilità di distribuire il proprio servizio, con l'obiettivo di sottrarre il licenziatario dei diritti TV della Serie A dall'instaurazione di rapporti commerciali con operatori concorrenti di TIM.

319. Pertanto, dal punto di vista commerciale, l'accordo del 27 gennaio 2021, con le predette previsioni consente a TIM di essere l'unico soggetto, per un periodo di tempo molto lungo, pari ai tre anni di commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, rinnovabili per un ulteriore triennio, a poter commercializzare i servizi DAZN, con preclusione anche della possibilità di predisporre offerte su piattaforme diverse da quella *internet*. Tale complesso di norme contrattuali è quindi ascrivibile perfettamente alla fattispecie dell'esclusiva piena, con espresse previsioni negoziali a divieto di altre possibilità di distribuzione dei contenuti.

320. Quindi, l'esclusiva disposta a vantaggio di TIM precludeva esplicitamente a DAZN la possibilità di concludere *partnership* promozionali con i concorrenti di TIM sui mercati dei servizi audiovisivi e della connettività.

321. Rispetto a tale profilo, occorre considerare che le limitazioni sono state indirizzate a soggetti identificati nominalmente in due liste in qualità di concorrenti di TIM nella fornitura di servizi *media* audiovisivi e di operatori di telecomunicazioni, mettendo in evidenza anche contrattualmente l'intento di limitare selettivamente la capacità concorrenziale dei propri concorrenti. L'Accordo prevedeva altresì l'obbligo per DAZN di risolvere i contratti già in essere con operatori di telecomunicazione concorrenti di TIM o di limitarne la portata, ostacolando direttamente nel rapporto di commercializzazione già in essere con DAZN.

¹¹⁴ ["Letter D) Effective date of this Deal Memo: [...]

Launch date: 1 July 2021 (the "Launch Date").

End date: 6 (six) years from Launch Date [...].

[...]

The period from the Launch Date until the End Date being the "Period". Each year from the Launch Date being a "contract year".

This Deal Memo or the [...] will automatically terminate at the end of the 3rd (third) contract year in the event the Condition Precedent under section C above is not achieved in respect of the Serie A Championship seasons 2024/25, 2025/26 and 2026/27 (the "Next Serie A Seasons").

DAZN will have the right to terminate this Deal Memo [...] at the end of the 3rd (third) contract year, by giving written notice to TIM no later than 31 August 2023, if, at no point in the last 3 (three) months of the 2nd (second) Serie A Season in the Period, the number of Total DAZN Subscribers (as defined below) was above [omissis].

TIM will have the right to terminate this Deal Memo [...] at the end of the 3rd (third) contract year, by giving written notice to DAZN no later than 31 August 2023, if, at no point in the last 3 (three) months of the 2nd (second) Serie A Season in the Period, the total number of the TIM New Bundle Customers (as defined below) and TIM New A La Carte Customers (as defined below) was [omissis].]

¹¹⁵ ["TIM shall be the only Telco Operator (as defined below) and/or VPD Operator (as defined below) in the Territory authorized by DAZN to Hard Bundle and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory to residential customers during the Period" - Letter F. Exclusivity.".]

322. In ordine all'identificazione dei soggetti con cui vige il divieto di stipulare accordi, viene in rilievo il veto contrattuale espresso per DAZN di formulare offerte in *partnership* con altri operatori concorrenti per tutta la durata del rapporto contrattuale, in particolare, sempre in base alla disposizione di cui alla *Letter F Exclusivity*, si prevede che DAZN non potrà, né direttamente, né indirettamente, autorizzare altri operatori di telecomunicazione o *media* audiovisivi ad offrire congiuntamente o *à la carte* i servizi DAZN¹¹⁶. [omissis].

323. In particolare, nella disposizione contrattuale di cui alla lettera *F Exclusivity* dell'Accordo sono puntualmente descritte le attività consentite a DAZN: (i) vendere il servizio DAZN direttamente, (ii) distribuire il servizio DAZN *à la carte* tramite terze parti autorizzate (tra cui sono esclusi gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi *media* audiovisivi) ma DAZN non potrà fare sconti su Amazon TV per più di due mesi o prima di trenta giorni dall'inizio di ogni stagione della Serie A, (iii) distribuire il servizio DAZN in combinazione con altri servizi e prodotti tramite terze parti autorizzate (tra cui sono esclusi gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi *media* audiovisivi); (iv) permettere meccanismi di addebito diretto (*direct carrier billing*) tramite terze parti autorizzate¹¹⁷. Nell'Accordo si precisa che le parti non autorizzate non potranno fare riferimento pubblicitario ai servizi DAZN nemmeno indirettamente (ad esempio, se vendono prodotti che sono legittimati ad avere DAZN installato)¹¹⁸.

324. Rispetto ai precedenti accordi che DAZN aveva in essere, con riferimento a un contratto di distribuzione non esclusiva di DAZN in essere fino all'agosto 2022, era prevista una disciplina particolare volta a ridurre o eliminare del tutto il rapporto contrattuale (*Letter F. Exclusivity*, pagina 5, penultimo capoverso). In particolare, era previsto che DAZN avrebbe dovuto alternativamente: (A) non rinnovare o estendere il contratto e impedire a [omissis], fino alla scadenza, di promuovere o offrire i servizi DAZN a nuovi sottoscrittori, permettendo ai già sottoscrittori di utilizzare il servizio, permettendo solo a questi ultimi di accedere alla app di DAZN nella [omissis] TV, fino all'agosto 2022¹¹⁹; oppure (B) rendere disponibile a [omissis] solo un servizio *à la carte*¹²⁰, ma in questa opzione vi sono delle penalizzazioni economiche per DAZN, in particolare il minimo garantito viene ridotto per lo stesso ammontare dei ricavi fatturato da [omissis]¹²¹.

325. Giova osservare che, in base alle clausole del contratto oggetto della presente valutazione, DAZN era limitata nello scegliere le migliori modalità individuali di commercializzazione economica (è limitata nell'offrire gli sconti per certi servizi) e tecnica (è limitata nello scegliere le soluzioni tecnologiche, le piattaforme distributive, i dispositivi e le metodologie di pagamento migliori) per l'erogazione dei servizi. In particolare, il contratto stabilisce anche dei limiti alla distribuzione diretta da parte di DAZN dei propri servizi, stabilendo che DAZN: (i) non avrebbe potuto offrire il proprio servizio in piattaforme diverse da *internet* o inserirlo in altri canali o servizi; (ii) non avrebbe potuto *sub-licenziare* i diritti sportivi a eccezione delle tre partite della Serie A in co-esclusiva; (iii) non avrebbe potuto consentire, dal 1° luglio 2021, che l'app DAZN e il canale DAZN 1 fossero disponibili nei dispositivi Sky Q degli utenti residenziali di Sky o in qualsiasi altro servizio o dispositivo per i clienti Sky (ad esempio, Now TV stick).

326. In particolare, nella disposizione di cui alla *Letter F Exclusivity* del *Deal memo* del 27 gennaio 2021 è stato stabilito quanto segue: "In respect of distribution to residential customers and without prejudice to any provision of the Non-Rights Service as described below, DAZN shall not distribute (i) the DAZN Service other than via the internet, or (ii) live sports events, which are available on the DAZN Service, on any other channel or service, save that (in both cases) DAZN shall be under no such restrictions in respect of any sub-licensing of any sports content (which for clarity

¹¹⁶ ["DAZN shall not directly or indirectly authorize any Telco Operator and/or VPD Operator to Hard Bundle and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory during the Period to residential customers".]

¹¹⁷ ["For the avoidance of doubt, DAZN shall be entitled to: (i) retail the DAZN Service directly to subscribers in the Territory itself; (ii) distribute the DAZN Service on an a la carte basis including at discounted rates and/or with introductory offers via Permitted Third Parties (as defined below), save that in respect of Amazon Fire TV and/or Amazon Fire TV Stick only (a) there shall be no more than 2(two) promotions involving discounted rates and/or introductory offers in any contract year, and (b) such promotions shall not be live in the 30 (thirty) days immediately preceding or at the very start of any relevant Serie A Season; (iii) distribute the DAZN Service in combination with other products or services offered by Permitted Third Parties, with the only exception that DAZN shall not be entitled to enter into bundle deals with Amazon in respect of its Fire TV Service; and (iv) without prejudice to (iii) above, integrate direct carrier billing with Permitted Third Parties to allow subscribers to pay for the DAZN Service via their existing billing arrangements with the same. For clarity, Permitted Third Parties will not be restricted".]

¹¹⁸ ["For example, DAZN shall not authorize [omissis] to promote the availability of the Rights through Amazon Fire TV Stick which may be sold in combination with a [omissis] subscription or prepaid service, if DAZN has the legal right to consent to such matters".]

¹¹⁹ ["A. (i) DAZN does not extend or renew such agreement (save to the extent (and only to such extent) required in order to achieve (ii) below); and (ii) [omissis] shall not be entitled to offer or promote (whether as part of a bundle and/or on an a la carte basis) the DAZN Service and/or accept any new subscriber of the DAZN Service during the Period, save that subscribers who will have already signed up to the DAZN Service via [omissis] prior to the Launch Date shall continue to have access to the DAZN Service (including via the [omissis] STB until 31 August 2022) for the duration of their subscription, with [omissis] being entitled to provide billing services to DAZN in respect of the same subscribers until and no later than 31 August 2022".]

¹²⁰ ["No later than the Launch Date, DAZN makes the Non-Rights Service available to [omissis] only on an a la carte basis under the [omissis] Agreement (including via the [omissis] STB".]

¹²¹ ["In circumstances where DAZN elects to pursue this option B, (a) DAZN shall, subject to its existing contractual obligations, take commercially reasonable steps, compliant with applicable law, to seek to respect the exclusivity granted to TIM under this section F; and (b) subscribers shall be entitled to sign up to the Non-Rights Service pursuant to the [omissis] Agreement until 31 August 2022 (and may be billed by [omissis] for such subscriptions) (the "[omissis] Subscribers") without DAZN being in breach of this section F and: [...] (ii) the Annual MG in respect of each relevant contract year shall be reduced by an amount equal to any revenues (exclusive of VAT) received by DAZN in respect of [omissis] Subscribers (the "[omissis] Revenues") in that contract year".]

will not apply to the Live Broadcast Rights in respect of the Rights". Inoltre, in merito alla disponibilità di DAZN su altre piattaforme è previsto che *"DAZN confirms that, as of the Launch Date, the DAZN app and the channel DAZN 1 respectively shall no longer be available on residential Sky Q devices and on any other residential Sky branded devices and services (e.g. NOW TV stick, NOW TV etc...)"*.

327. Inoltre, le clausole dell'accordo del 27 gennaio 2021 risultavano restrittive della concorrenza sotto un profilo anche di carattere tecnologico nella misura in cui era idoneo a diluire gli incentivi di DAZN a intraprendere gli investimenti per dotarsi della tecnologia necessaria a concludere accordi di interconnessione diretti con gli operatori concorrenti di TIM, in quanto la maggior parte dei propri clienti, in virtù delle clausole di esclusiva, sarebbero stati contrattualizzati da TIM, la quale stava procedendo autonomamente in tal senso.

328. Per quanto concerne le soluzioni tecniche, le clausole dell'Accordo prevedono l'integrazione di DAZN con la *Content Delivery Network (CDN)*¹²² di TIM, al fine di garantire la migliore qualità possibile, nonché obblighi di collaborare in buona fede tra le Parti (*Letter Q - Network and Piracy Services*)¹²³. Sulla base delle informazioni raccolte in sede preistruttoria, tale soluzioni di integrazione non erano state simultaneamente realizzate rispetto ad altri operatori diversi da TIM.

329. Gli operatori di telecomunicazione erano dunque ostacolati dall'Accordo nell'adozione di soluzioni tecnologiche proprie. Tale circostanza è l'effetto di diverse previsioni che impediscono a DAZN, da un lato, di consentire l'integrazione dell'app di DAZN nei dispositivi degli operatori di telecomunicazione diversi da TIM (impedendo di fare sviluppare agli stessi operatori soluzioni di miglioramento tecnologico, ad esempio il *back up* digitale terrestre o modalità di gestione del traffico) e, dall'altro, riducendo gli incentivi di DAZN ad investire. Il contenuto dell'Accordo si caratterizza anche per l'effetto di peggiorare la qualità dei servizi DAZN per gli utenti e di avvantaggiare TIM sia nel mercato al dettaglio delle telecomunicazioni fisse, che nel mercato all'ingrosso, aumentando la dipendenza degli operatori alternativi dai servizi attivi di TIM.

330. Sul punto giova richiamare ancora una volta la clausola dell'Accordo di cui alla lettera F) *Exclusivity* che stabilisce dei limiti alla distribuzione diretta da parte di DAZN dei propri servizi, stabilendo che DAZN: (i) non potrà offrire il proprio servizio in piattaforme diverse da *internet* o inserirlo in altri canali o servizi; (ii) non potrà *sub*-licenziare i diritti sportivi ad eccezione delle 3 partite della Serie A in co-esclusiva¹²⁴; (iii) non potrà consentire, dal 1° luglio 2021, che l'app DAZN ed il canale DAZN 1 siano disponibili nei dispositivi Sky Q degli utenti residenziali di Sky o in qualsiasi altro servizio o dispositivo per i clienti Sky (ad esempio, *Now TV stick*)¹²⁵.

331. Si ritiene che, sotto il profilo tecnico, tutti gli operatori debbano essere messi nelle condizioni di poter sviluppare soluzioni di miglioramento tecnologico e dunque di porre in essere tutte le iniziative tecniche necessarie per consentire ai propri utenti la fruibilità dei contenuti audiovisivi sin dall'inizio del campionato.

332. A ciò si aggiunga che la discriminazione tecnica operata da TIM e la significativa riduzione degli incentivi per DAZN a investire nell'interconnessione con operatori di telecomunicazioni diversi da TIM, dovuta all'Accordo, è idonea ad influenzare significativamente la qualità del servizio DAZN, ostacolando gli sforzi di investimento degli operatori alternativi a TIM per migliorare la rete, aumentando la loro dipendenza dai servizi attivi di TIM e svilendo la concorrenza basata sugli investimenti e sulla qualità.

333. Nel loro complesso, sulla base delle considerazioni svolte, le previsioni dell'Accordo del 27 gennaio 2021 oggetto della presente valutazione, contrariamente a quanto sostenuto da TIM e DAZN nelle proprie difese, non appaiono giustificate e proporzionate all'obiettivo di garantire il supporto tecnologico necessario per operare la fornitura dei contenuti assegnati a DAZN o di fornire un supporto economico essenziale al fine dell'acquisizione dei diritti audiovisivi.

334. Per quanto concerne le potenziali limitazioni alla concorrenza per gli operatori di TLC, si osserva che il contratto tra TIM e DAZN è lungi dall'avere come obiettivo una maggiore concorrenzialità nel mercato della *pay-tv*, in ragione del mantenimento di una esclusiva per la distribuzione prodotto dei contenuti della Serie A in capo ad un unico soggetto verticalmente integrato che nei mercati dei servizi di connettività detiene una posizione dominante. Sotto tale aspetto, infatti, l'esclusiva non consentiva alcuna forma di concorrenza tra piattaforme diverse da *internet* e risulta astrattamente idonea ad alterare la concorrenza in mercati collegati a quelli della *pay-tv*, vale a dire i mercati dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio e all'ingrosso a banda larga e ultralarga.

¹²² [CDN o *Content Delivery Network*. Con tale termine si indicano di infrastrutture di rete create per consegnare o distribuire contenuti statici o multimediali agli utenti, su richiesta, con prestazioni, in termini di ritardo d'accesso e di larghezza di banda utilizzata, di gran lunga superiori rispetto alle soluzioni che non fanno uso di esse. Le CDN - chiamate anche *Enterprise Content Delivery Network (ECDN)* - sono, in particolare, reti di trasmissione aggiuntive e server, poste in corrispondenza dei tratti della rete internet con maggiori probabilità di congestione, che consentono di beneficiare di capacità di trasmissione dedicata e di spazio per copiare e archiviare le informazioni presenti sui server originari.]

¹²³ ["*Content Delivery Network (CDN) Services The Parties shall discuss in good faith the provision by TIM during the Period of CDN services to DAZN to enable DAZN [omissis]*"]

¹²⁴ ["*In respect of distribution to residential customers and without prejudice to any provision of the Non-Rights Service as described below, DAZN shall not distribute (i) the DAZN Service other than via the internet, or (ii) live sports events, which are available on the DAZN Service, on any other channel or service, save that (in both cases) DAZN shall be under no such restrictions in respect of any sub-licensing of any sports content (which for clarity will not apply to the Live Broadcast Rights in respect of the Rights..)*"]

¹²⁵ ["*DAZN confirms that, as of the Launch Date, the DAZN app and the channel DAZN 1 respectively shall no longer be available on residential Sky Q devices and on any other residential Sky branded devices and services (e.g. NOW TV stick, NOW TV etc..)*"]

335. Sul punto rileva la circostanza che l'obiettivo dichiarato dell'accordo – come risulta dal suo testo – indica il raggiungimento di determinate soglie di abbonati TIM. Al riguardo, le parti si sono riservate un diritto di recesso anticipato laddove nel 2023 non vengano raggiunti livelli minimi di clientela abbonati [omissis]¹²⁶.

e) Sull'effetti dell'accordo alla luce dell'intervento dell'Autorità

336. Come accennato, si deve osservare come le valutazioni di restrittività svolte hanno ad oggetto l'assetto contrattuale disegnato dalle Parti antecedentemente all'intervento istruttorio dell'Autorità attraverso l'instaurazione di un *sub*-procedimento cautelare. Si tratta di una valutazione incentrata sul tenore delle clausole contrattuali adottate, esaminando il loro potenziale impatto e tenuto conto del contesto dei mercati interessati.

337. Nel caso di specie pur essendo in presenza di un accordo restrittivo per oggetto, l'Autorità ritiene opportuno soffermarsi sulla circostanza che l'articolo 101 del TFUE vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli puramente potenziali e che la valutazione di restrittività per effetto non può essere limitata alle sole ipotesi in cui si verificano effetti attuali, ma tale valutazione deve anche tenere conto degli effetti potenziali dell'accordo sulla concorrenza nel mercato comune¹²⁷.

338. A tale ultimo riguardo giova considerare che gli effetti dell'accordo, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'esclusiva e dal divieto di *partnership* con concorrenti TLC di TIM sono stati solo marginalmente attenuati nel corso del procedimento dalle misure volontarie che le parti hanno presentato nel corso del *sub*-procedimento cautelare, avviato a ridosso dell'inizio della prima stagione calcistica del triennio 2021/2024.

339. Al riguardo, la seguente figura mostra il numero totale di abbonati a TimVision su linea fissa suddivisi anche per numero di abbonati a TimVision su linea fissa con pacchetti che comprendono¹²⁸ DAZN e per numero di abbonati a TimVision su linea fissa con pacchetti che non comprendono DAZN. Essa è stata elaborata sulla base dei dati richiesti a TIM il 24 ottobre 2022.

¹²⁶ ["Letter D) Effective date of this Deal Memo: [...]

Launch date: 1 July 2021 (the "Launch Date").

End date: 6 (six) years from Launch Date [...].

[...]

The period from the Launch Date until the End Date being the "Period". Each year from the Launch Date being a "contract year".

This Deal Memo or the [...] will automatically terminate at the end of the 3rd (third) contract year in the event the Condition Precedent under section C above is not achieved in respect of the Serie A Championship seasons 2024/25, 2025/26 and 2026/27 (the "Next Serie A Seasons").


DAZN will have the right to terminate this Deal Memo [...] at the end of the 3rd (third) contract year, by giving written notice to TIM no later than 31 August 2023, if, at no point in the last 3 (three) months of the 2nd (second) Serie A Season in the Period, the number of Total DAZN Subscribers (as defined below) was above [omissis].

TIM will have the right to terminate this Deal Memo [...] at the end of the 3rd (third) contract year, by giving written notice to DAZN no later than 31 August 2023, if, at no point in the last 3 (three) months of the 2nd (second) Serie A Season in the Period, the total number of the TIM New Bundle Customers (as defined below) and TIM New A La Carte Customers (as defined below) was above [omissis].]

¹²⁷ [Cfr. in tale prospettiva causa C-7/95 P, John Deere, punti 72, 77 e 78. Vedi in tal senso sentenze 10 dicembre 1985, causa 31/85 ETA, punto 12, e BAT e Reynolds/Commissione, cause riunite 142 e 156/84, punto 54.]

¹²⁸ [Per pacchetti TIM Vision che contengono DAZN si intendono tutti i pacchetti di TIM VISION comprensivi di DAZN (ad esempio TIM VISION + DAZN + Infinity, TIM VISION + DAZN + Infinity + Disney+, TIM VISION + DAZN + Infinity + + Netflix + Disney+, ecc.)]

Figura 11: numero di abbonati a TIM VISION su linea fissa (Fonte: Elaborazione degli uffici sulla base dei dati forniti da TIM).



340. Il numero totale degli abbonati alla piattaforma TimVision che sono clienti TIM su linea fissa è pressoché costante da circa un anno e pari a circa [omissis] unità, mentre il numero totale degli abbonati alla piattaforma TimVision con servizi DAZN che sono clienti TIM su linea fissa è pari a circa [omissis].

341. Il grafico mostra che da luglio 2021 sino ad agosto 2021 ossia nel primo periodo di applicazione del *Deal Memo* TIM sino al momento di implementazione delle misure assunte dalle Parti nell'ambito del *sub*-procedimento cautelare in appena due mesi acquisisce una quota di clienti pari a circa [omissis] unità ossia di un terzo del totale acquisito in un anno e che rappresenta una quota rilevante di sottoscrizioni se confrontata con quella di un OAO di medie dimensioni.

342. La curva del numero di abbonati su linea fissa TIM con pacchetti che comprendono DAZN da agosto 2021 ossia nel periodo di applicazione delle misure e in assenza di offerte in *bundle* di TIM conosce un rallentamento.

343. Si assiste successivamente ad una sorta di discontinuità a partire da ottobre 2021 e nei mesi di dicembre 2021/gennaio 2022 per effetto di una promozione di TIM occorsa nei mesi di novembre 2021 e dicembre 2021 che offriva la possibilità ad alcuni clienti di rete fissa TIM che avevano già attivo TimVision a pagamento e che non possedevano nessuna offerta Calcio e Sport attiva di godere di TimVision Calcio e Sport con DAZN gratuitamente per un periodo limitato (fino al 12 gennaio 2022). Tale promozione prevedeva la disattivazione automatica dei servizi DAZN senza la necessità di sostenere alcun costo aggiuntivo per i clienti di rete fissa TIM destinatari dell'offerta. Il numero di chi ha poi sottoscritto l'offerta a pagamento allo scadere del periodo di prova gratuito è stato molto basso.

344. Va altresì osservato che l'Accordo del 27 gennaio 2021 ha determinato effetti favorevoli per TIM con riferimento al numero di abbonati al servizio in tecnologia FTTH, soprattutto nei periodi in cui gli utenti risultano particolarmente interessati all'acquisto anche dei contenuti calcistici ricompresi nell'offerta DAZN.

345. Più in generale, si osserva che le variazioni mensili (tra due mesi consecutivi) nel numero di abbonati alla piattaforma TimVision con pacchetti che comprendono DAZN che sono anche clienti *consumer* TIM su rete fissa in tecnologia FTTH sono risultati praticamente pari alle variazioni mensili dei clienti TIM nel mercato totale dell'accesso fisso in tecnologia FTTH per la maggior parte del periodo luglio 2021/dicembre 2021 (tranne per i periodi agosto/settembre 2021 e settembre/ottobre 2021). A seguito dell'accordo si rileva che vi è stata una compensazione delle riduzioni di abbonati a TimVision con pacchetti che includevano solo intrattenimento e/o film con i nuovi clienti che si iscrivevano ad un pacchetto che comprendeva DAZN. Inoltre, si può osservare come alcuni dei periodi di maggiore incremento di acquisizione di nuovi abbonati (mesi di ottobre, novembre 2021) corrispondono

temporalmente con alcune offerte di TIM che combinavano DAZN al servizio di accesso in fibra (per esempio offerta "fibra 0 euro fino al 31 dicembre 2021 + Timvision Gold con DAZN" nel mese di ottobre 2021).

Tabella 5: Variazione mensile numero totale clienti consumer su rete fissa TIM in tecnologia FTTH totali (a) e numero totale clienti consumer su rete fissa TIM abbonati a TIM VISION con servizi DAZN (b)
(Fonte: elaborazione sulla base dei dati forniti da TIM)

Variazione	lug21/ago21	ago21/set21	set21/ott21	ott21/nov21	nov21/dic21
a)	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]
b)	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]

346. Per quanto concerne la clausola relativa al divieto di sconti, essa non ha prodotto effetti, nonostante la sua evidente potenzialità restrittiva, soltanto in virtù del fatto che è stata resa inefficace dalle Parti nell'ambito del *sub-procedimento cautelare*, a esito del quale DAZN ha riacquisito di fatto immediatamente la capacità di operare sconti.

347. L'esclusiva a favore di TIM e il divieto selettivo per DAZN di instaurare *partnership* con concorrenti OAO di quest'ultima, come si evince anche dai dati riportati nella Tabella 5, ha avuto effetti limitati e prevalentemente potenziali. In questo contesto, le misure volontarie non hanno rappresentato un intervento risolutivo delle criticità concorrenziali derivanti dal *Deal Memo*, poiché solo unicamente con la stipulazione del nuovo accordo TIM DAZN si è realizzata la cessazione dell'intesa restrittiva ivi contenuta.

348. Il carattere di esclusività presente nell'accordo avrebbe potuto determinare un effetto di *pre-emption*, nella misura in cui consentiva alla sola TIM di formulare offerte congiunte di contenuti e servizi di connettività non replicabili da parte dei concorrenti sul mercato dei medesimi servizi. In particolare, l'*Hard bundle*, previsto nell'accordo e costituito da una offerta commerciale dei servizi di telefonia TIM combinata inscindibilmente con i servizi DAZN, era idonea a procurare un vantaggio competitivo in grado di alterare la concorrenza nei mercati dei servizi di connettività. I concorrenti di TIM nel mercato di tali servizi, in presenza dell'esclusiva descritta, infatti non erano nelle condizioni di replicare tale offerta.

349. In particolare, l'esclusiva prevista nel contratto precludeva, di fatto, la possibilità per i concorrenti di replicare l'offerta dei servizi di telecomunicazione di TIM, posto che in forza delle clausole del contratto di cui alla Lettera F)¹²⁹, TIM era l'unico soggetto a poter proporre un *bundle* di TimVision con il servizio DAZN, destinato esclusivamente ai clienti TIM e con un prezzo agevolato, interessati ad acquistare contenuti calcistici. A fronte di ciò, gli altri operatori di telecomunicazione erano preclusi dall'offerta congiunta, non potendo tecnicamente proporre sconti, nemmeno di lieve entità, ai propri clienti per il servizio DAZN o TimVision+DAZN. Pertanto, anche all'indomani della riformulazione della clausola relativa al *bundle* di Telecom, in caso di scontistica combinata, il *trade off* fra offerta di contenuti e di servizio *internet* non consentiva agli operatori concorrenti *in re ipsa* di formulare un'offerta in grado di pareggiare quella di TIM, con inevitabili effetti di *pre-emption* nel mercato dei servizi *internet*.

350. Ciò posto, l'accordo stipulato il 3 agosto del 2022 fra TIM e DAZN ha eliminato del tutto l'esclusiva fra TIM e DAZN consentendo a tutti gli operatori della comunicazione di concludere *partnership* con DAZN e, quindi, di offrire in combinazione servizi di connettività e contenuti audiovisivi relativi al massimo campionato di Serie A.

351. In particolare, posto che ai sensi dell'articolo 4, denominato *Non Exclusivity*, viene eliminato il rapporto di esclusiva, le modifiche contrattuali rimuovono alla radice le preoccupazioni concorrenziali sottese alla sussistenza dell'esclusiva distributiva fra TIM e DAZN; inoltre, le misure spontaneamente assunte dalle Parti nel corso del *sub-procedimento cautelare* instaurato contestualmente all'avvio del procedimento del 6 luglio 2021 hanno marginalmente attenuato gli effetti dell'accordo nelle more del procedimento di merito. In tale prospettiva, il nuovo accordo si pone in una soluzione di sostanziale continuità con le condotte assunte spontaneamente nel predetto contesto procedurale dalle Parti.

352. Il menzionato articolo 4 non limita in alcun modo tale facoltà, ma disciplina esclusivamente i ristori economici a favore di TIM nell'ipotesi di sottoscrizione di altri contratti di distribuzione da parte di DAZN con altri operatori ("DAZN is and will be freely entitled to provide the DAZN Service to any interested third party with no restriction, save for

¹²⁹ ["TIM shall be the only Telco Operator (as defined below) and/or VPD Operator (as defined below) in the Territory authorized by DAZN to Hard Bundle and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory to residential customers during the Period, DAZN shall not directly or indirectly authorize any Telco Operator and/or VPD Operator to Hard Bundle and/or offer on an a la carte basis the DAZN Service in the Territory during the Period to residential customers. In respect of distribution to residential customers and without prejudice to any provision of the Non-Rights Service as described below, DAZN shall not distribute (i) the DAZN Service other than via the internet, or (ii) live sports events, which are available on the DAZN Service, on any other channel or service, save that (in both cases) DAZN shall be under no such restrictions in respect of any sub-licensing of any sports content (which for clarity will not apply to the Live Broadcast Rights in respect of the Rights). A. (i) DAZN does not extend or renew such agreement (save to the extent (and only to such extent) required in order to achieve (ii) below); and (ii) [omissis] shall not be entitled to offer or promote (whether as part of a bundle and/or on an a la carte basis) the DAZN Service and/or accept any new subscriber of the DAZN Service during the Period, save that subscribers who will have already signed up to the DAZN Service via [omissis] prior to the Launch Date shall continue to have access to the DAZN Service (including via the [omissis] STB until 31 August 2022) for the duration of their subscription, with [omissis] being entitled to provide billing services to DAZN in respect of the same subscribers until and no later than 31 August 2022.".]

the following [...]”). Tale ipotesi si verifica a cominciare dal contratto stipulato con Sky, richiamato nell’articolo 30¹³⁰, che, ai sensi del testo condiviso, viene sottoscritto contestualmente (“in respect of the Sky agreement: DAZN will grant TIM a relief (the Sky Relief) in relation o the number of MTRPSs (Migrated TIM Registered and Paying Subscribers) who will be migrated from TIM to Sky [...]).

f) Sull’applicazione dell’articolo 101, comma 3, TFUE

353. Ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 101, comma 3, TFUE non si rinvengono le condizioni di cui alle lettere a) e b) della predetta disposizione, contrariamente a quanto rappresentato dalle Parti in via subordinata alla possibilità di configurare un’esenzione ai sensi dei Regolamenti VBER sulle intese verticali.

354. In particolare, oltre a rilevare le considerazioni svolte in merito al carattere restrittivo delle clausole sino ad ora svolte, non si rinviene il beneficio dell’indispensabilità della restrizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti, l’accordo di esclusiva non era indispensabile per DAZN per procurarsi le risorse per la gara. Infatti, un minimo garantito senza esclusiva (come peraltro previsto nel contratto) poteva garantire i medesimi (asseriti) benefici. In tale prospettiva, la circostanza che il contratto sia stato modificato con l’eliminazione della clausola di esclusiva e comunque sia ancora in essere è la riprova in fatto che un tale accordo può sussistere anche senza restrizioni di carattere selettivo, indirizzate ad escludere determinate categoria di operatori, quali gli OAO concorrenti di TIM.

355. Sul punto, non è condivisibile l’argomentazione tesa a considerare che nel Decreto Melandri sia insita l’esclusiva (che peraltro riguarda una fase antecedente, ossia l’aggiudicazione della gara) nei termini articolati nelle difese delle Parti. Tale argomentazione di TIM e DAZN confonde piani di valutazione diversi e su cui il procedimento non è intervenuto. Esso riguarda infatti solo l’accordo di distribuzione del 27 gennaio 2021 sottoscritto fra TIM e DAZN denominato *Deal Memo* e in particolare le sole clausole nei termini sopra indicati. Non è oggetto di valutazione l’assegnazione esclusiva dei Diritti TV triennio 2021/2024 a favore di DAZN. Rispetto a tale esito della gara, l’accordo di distribuzione si pone in un piano logico successivo in quanto si tratta di un’intesa a valle per la distribuzione dei diritti.

356. In secondo luogo, le considerazioni svolte da DAZN in merito alla circostanza che il Decreto Melandri consentirebbe di assegnare i diritti soltanto in esclusiva non sono condivisibili e sono in contrasto con l’impostazione di detto Decreto. Tale normativa, nel rendere possibile l’aggiudicazione in esclusiva dei diritti sportivi per un periodo di durata triennale (ora quinquennale¹³¹), nulla dice sulla compatibilità concorrenziale degli esiti del confronto competitivo, nonché delle modalità con cui l’assegnatario distribuisce tali diritti. Dunque, non vi è traccia nel predetto testo normativo di alcun passaggio secondo cui il predetto Decreto consenta di ritenere l’esclusiva come unico assetto concorrenziale possibile ad esito della gara indetta dalla LNPA.

357. Si tratta di considerazioni in linea con quanto rappresentato dall’Autorità in occasione del provvedimento di approvazione delle Linee Guida per il triennio 2021/2024 interessato dall’accordo fra TIM e DAZN ossia nel provvedimento del 21 gennaio 2020, n. 28097 (caso SR34-Lega calcio serie A/assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024).

358. In particolare, vengono in rilievo le considerazioni svolte nei punti 106-108, ove l’Autorità ha avuto modo di sottolineare che “in merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato in modo da favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse”.

359. In tale occasione, come anche rilevato in precedenti interventi¹³², l’Autorità ha ritenuto preferibile “la predisposizione di pacchetti che stimolino la concorrenza nel mercato a valle della pay-tv, permettendo a più operatori pay-tv di poter trasmettere buona parte della Serie A, moltiplicando le piattaforme di distribuzione, e accentuando la sostituibilità – e quindi la concorrenza – tra operatori pay-tv, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi [sottolineatura aggiunta]. Tale obiettivo è peraltro alla base delle valutazioni e delle misure assunte nel provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, adottato a conclusione del procedimento C12207-Sky Italia/R2, richiamato anche nei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica.”.

¹³⁰ [“Article 30. sky agreement and term

30.1. In light of the fact that the SKY Agreement is to be executed simultaneously herewith, this Agreement will enter into force on the date hereof (the Effective Date).

30.2. From the Effective Date the Agreement shall remain effective and binding between the Parties until 30 June 2024. For avoidance of doubt, TIM will not be entitled to the Reliefs for MTRPSs migrated to Sky or VPD Operators for the period subsequent 30 June 2024”.

30.3. In the event DAZN wishes to bid for, and/or enter into any cooperation or partnership agreement related to, the Rights in relation to the Serie A Championship seasons 2024/25, 2025/26 and 2026/27, the Parties shall negotiate in good faith and with adequate notice and time the prorogation of their partnership.”.]

¹³¹ [Il Decreto Melandri è stato novellato con legge 13 gennaio 2023, n.6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n.176, (recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il c.d. “Aiuti-quater”), che, in particolare ha modificato l’articolo 10, comma 1, estendendo la durata massima possibile dei contratti di licenze da tre a cinque anni.]

¹³² [Cfr. provvedimento n. 24879 del 9 aprile 2014, caso SR21-Lega Calcio Serie A-Linee Guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, paragrafi 56, 57 e provvedimento n. 20034 del 1° luglio 2009, caso SR9-Lega Calcio-Linee Guida campionati di calcio 2010/11-2012/2013.]

360. In sede di predisposizione degli inviti ad offrire, ad avviso dell’Autorità tale obiettivo poteva essere raggiunto “mediante la creazione del più ampio numero di pacchetti che per il loro contenuto siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, soprattutto nuovi entranti [sottolineatura aggiunta]. In altri termini, occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso una limitazione delle esclusive, ad esempio nella vendita per piattaforme, con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi. Al fine di ampliare il numero degli operatori rileva altresì l’assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati o l’obbligo di predisposizione di offerte di canali all’ingrosso per gli assegnatari.”.

361. Tali considerazioni sono state ribadite anche in sede di valutazione delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti della Serie A 2021/2024 (caso *Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi nelle stagioni sportive 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027*¹³³) e, da ultimo nell’ambito del caso SR43B-*Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio - 2027/2028 - 2028/2029*¹³⁴, ove l’Autorità ha ritenuto che “appare opportuno che la LNPA si adoperi per favorire la previsione di offerte da parte di più operatori, tramite la rimozione di condizione di esclusiva o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo [sottolineatura aggiunta], aggravati da vincoli con durata pluriennale, in modo da favorire la concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo, sulla qualità e innovazione del servizio”, richiamando l’esperienza di altri paesi in tema di commercializzazione dei diritti delle massime competizioni calcistiche nazionali.

362. Ciò detto, per il loro tenore, le clausole oggetto della presente valutazione non superano un test di adeguatezza e proporzionalità ai sensi del comma 3 dell’articolo 101 del TFUE rispetto all’obiettivo di garantire il supporto tecnologico necessario per operare la fornitura dei contenuti assegnati a DAZN o di fornire un supporto economico al fine dell’acquisizione dei diritti audiovisivi.

363. Inoltre, la circostanza che l’accordo del 27 gennaio 2021 abbia escluso determinate categorie di concorrenti impedisce di rinvenire la condizione di non applicazione del comma 1 di cui al comma 3 dell’articolo 101 TFUE, lettera b). In tale prospettiva, infatti, le clausole di esclusiva contenute nel *Deal Memo* offrono alle imprese interessate e in particolare a Telecom la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di connettività ostacolando la possibilità di crescita dei concorrenti. In via connessa, è da escludere la sussistenza di un beneficio per i consumatori cui è impedito di fruire di alternative nelle offerte di connettività associate ai contenuti nonché della possibilità di avere modalità alternative di sconti da parte di DAZN.

VII. CONCLUSIONI

364. Sulla base delle considerazioni svolte nei precedenti punti, gli elementi in atti indicano l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da TIM e DAZN in violazione dell’articolo 101, comma 1, TFUE. In particolare, le informazioni agli atti indicano che le clausole dell’accordo stipulato fra TIM e DAZN in data 27 gennaio 2021, denominato *Deal Memo*, che prevedono disposizioni tali da limitare commercialmente e tecnologicamente la possibilità di DAZN nei rapporti con gli operatori TLC concorrenti di TIM sono potenzialmente lesive della concorrenza, con effetti nei seguenti mercati (i) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga; (iii) il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *payTV*)¹³⁵.

VIII. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

365. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 [ora articoli 101 e 102 TFUE], il concetto di pregiudizio al commercio all’interno dell’Unione europea deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

366. L’intesa in questione ha riguardato l’intero territorio nazionale e ha coinvolto degli operatori di dimensione sovranazionale, anche stabiliti in altri Paesi all’interno dell’Area Economica Europea. Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri dell’Unione europea e configurano violazioni dell’articolo 101 TFUE.

IX. GRAVITÀ E DURATA DELL’INFRAZIONE

367. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei casi di infrazioni gravi, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese interessate. Secondo la giurisprudenza comunitaria, per

¹³³ [Cfr. provvedimento n. 30425 del 13 dicembre 2022.]

¹³⁴ [Cfr. provvedimento n. 30575 del 28 marzo 2023.]

¹³⁵ [Cfr. provvedimento AGCM n. 27784 del 20 maggio 2019, caso C12207, cit..]

valutare la gravità di una infrazione si deve tenere conto di una serie di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la gravità dell'infrazione può essere valutata considerando in particolare la natura della restrizione della concorrenza, il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, nonché la durata dell'infrazione¹³⁶. Tali elementi sono sintetizzati nelle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, Linee Guida), deliberate dall'Autorità il 25 febbraio 2025.

368. Nel caso di specie, rileva la circostanza che, quanto alla natura dei comportamenti, l'accordo del 27 gennaio 2021 fra TIM e DAZN è riconducibile ad un'intesa grave nella misura in cui esso è stato volto a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico, gli investimenti e nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza. Al riguardo va considerata la particolare rilevanza dei contenuti audiovisivi relativi alle gare del campionato di Serie A per il triennio 2021/2024 e la circostanza che l'intesa ha avuto concreta attuazione, posto che le Parti hanno formalmente stipulato l'accordo, ponendo in essere promozioni commerciali e strategie di vendita in linea con il suo contenuto.

369. Quanto alla durata, alla luce dell'istruttoria svolta, l'intesa in esame si colloca in un arco temporale che va dal 27 gennaio 2021, data in cui DAZN, attraverso la società DAZN Limited, ha stipulato con TIM un accordo per la realizzazione di una *partnership* per la distribuzione ed il supporto tecnologico, denominato *Deal Memo Distribution*, sino al 3 agosto 2022, data in cui TIM e DAZN hanno provveduto a stipulare un nuovo accordo per la distribuzione dei contenuti DAZN sulla piattaforma TIM Vision, denominato *Distribution Agreement*¹³⁷, caratterizzato dall'eliminazione piena delle clausole di esclusiva fra TIM e DAZN.

X. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

a) Criteri generali

370. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio. Ai fini dell'individuazione dei criteri di quantificazione della sanzione, occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, nonché dei criteri interpretativi enucleati nelle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 ("*Linee Guida Sanzioni*").

371. Per quanto concerne l'individuazione della base e dell'anno di riferimento per il calcolo delle sanzioni, si osserva che il punto 8 delle Linee Guida Sanzioni dell'Autorità prevede che "*Affinché la sanzione abbia un'effettiva efficacia deterrente, è almeno necessario che essa non sia inferiore ai vantaggi che l'impresa si attende di ricavare dalla violazione. Tali vantaggi, dipendendo dalla tipologia di infrazione posta in essere, sono funzione del valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta illecita. Per questa ragione, l'Autorità ritiene che le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, valore delle vendite)*".

372. Ciò posto, nel caso di specie, rispetto all'individuazione dell'anno di riferimento per il calcolo della base della sanzione, si ritiene che le sanzioni debbano essere calcolate rispetto al periodo coincidente con l'annata di campionato 2021-22, quindi, da luglio 2021 a giugno 2022, arco temporale annuale - maggiormente rappresentativo dell'infrazione¹³⁸ - nel quale le Parti hanno conseguito i ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021/2024 per quanto riguarda la prima stagione.

373. Nel caso di specie, con riferimento a DAZN, il fatturato specifico considerato ai presenti fini sarà solo quello conseguito dal versamento da parte di TIM del minimo garantito previsto dal *Deal Memo* e non il fatturato conseguito dalle vendite dirette. Infatti, a seguito di apposita verifica volta ad accertare l'effettiva incidenza del *Deal Memo* sulle vendite dirette realizzate da tale società, non sono emersi elementi sufficienti ed idonei ad effettuare una chiara stima di tale incidenza, né, in particolare, dell'incidenza della provvista finanziaria di TIM per la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione dei diritti.

374. Le Linee Guida Sanzioni dell'Autorità prevedono che "*la percentuale da applicarsi al valore delle vendite cui l'infrazione si riferisce sarà determinata in funzione del grado di gravità della violazione. Tale percentuale non sarà superiore al 30% del valore delle vendite*" (punto 11).

¹³⁶ [Ex multis, sentenza Corte di Giustizia, 19.3.2009, C-510/06P, punti 71 e ss.]

¹³⁷ [I857, Doc. istr. 321 - Distribution Agreement.]

¹³⁸ [Si veda sul tema quanto previsto dal punto 8 delle citate Linee Guida Sanzioni.]

375. Nel rinviare a quanto precedentemente rappresentato in merito alla gravità dell'infrazione, si rileva che l'intesa in esame è grave in quanto volta a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza. Al riguardo va considerata la particolare rilevanza dei contenuti audiovisivi relativi alle gare del campionato di Serie A per il triennio 2021/2024 e la circostanza che l'intesa ha avuto concreta attuazione posto che le Parti hanno formalmente stipulato l'accordo, ponendo in essere promozioni commerciali e strategie di vendita in linea con il suo contenuto.

376. Rileva, altresì, che la condotta in esame è stata posta in essere dalle principali imprese operanti nel mercato dell'acquisto e della commercializzazione dei diritti audiovisivi, in un contesto in costante evoluzione, caratterizzato dalla sempre più ampia adozione della piattaforma *internet* come modalità di fruizione dei servizi televisivi, nel caso di specie dei servizi di *pay-tv*, ove il particolare pregio del contenuto, soprattutto di intrattenimento sportivo, rappresenta una leva commerciale fondamentale per operatori attivi nelle telecomunicazioni. Essi ormai appaiono proiettati ad associare l'offerta di servizi di connettività *internet* con contenuti di intrattenimento *premium* al fine di rendere più appetibile la propria offerta commerciale.

377. Alla luce di tali elementi, si ritiene di fissare la percentuale del valore della base di calcolo dell'infrazione nel 15% in quanto si tratta di un'intesa orizzontale in violazione dell'articolo 101 TFUE.

378. Secondo le Linee Guida, la durata dell'infrazione ha un impatto sulle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione e, dunque, risulta meritevole di valorizzazione nella determinazione dell'ammontare appropriato della sanzione.

379. Rispetto alla durata, l'intesa in esame si colloca in un arco temporale che va dal 27 gennaio 2021, data in cui è stato stipulato il *Deal Memo*, sino al 3 agosto 2022, data in cui è stato concluso il nuovo accordo che ha superato le clausole di esclusiva presenti nell'accordo originario.

b) Circostanze attenuanti

380. Sulla base del punto 19 delle Linee Guida Sanzioni dell'Autorità, l'importo di base della sanzione, determinato come descritto nei paragrafi che precedono, potrà essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità dell'autore della violazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dall'impresa nell'infrazione, alla condotta da essa tenuta nel corso dell'istruttoria, nonché all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

381. Nel caso di specie, non rilevano né circostanze aggravanti né circostanze attenuanti.

c) Quantificazione finale della sanzione

382. Ai fini della quantificazione delle sanzioni, in base all'articolo 34 delle Linee guida sopra richiamate, "... specifiche circostanze [...] possono giustificare motivate deroghe dall'applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel provvedimento che accerta l'infrazione".

383. Come precedentemente motivato, le sanzioni imposte a TIM e DAZN sono di seguito indicate.

384. Alla luce dei criteri e delle valutazioni svolte nelle precedenti lettere da a) a c) del presente paragrafo, le sanzioni vengono determinate nei termini sintetizzati nelle seguenti tabelle.

Tabella 6 - Sanzione finale irrogata a TIM S.p.A. e DAZN Limited

Parti	Sanzione irrogata
TIM S.p.a.	€ 760.776,82
DAZN Limited	€ 3.673.716,63

Tutto ciò premesso e considerato:

RITENUTO che TIM S.p.A. e DAZN Limited, abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 TFUE, consistente nell'adozione di alcune clausole dell'accordo stipulato fra TIM e DAZN in data 27 gennaio 2021 denominato *Deal Memo*;

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere da TIM S.p.A. e DAZN Limited, consistente nell'adozione di alcune clausole dell'accordo stipulato fra TIM e DAZN in data 27 gennaio 2021 denominato *Deal Memo*, costituisce nei termini descritti in motivazione un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE;

b) che TIM S.p.A. e DAZN Limited si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata al punto precedente;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie a:

Parti	Sanzione irrogata
TIM S.p.a.	€ 760.776,82
DAZN Limited	€ 3.673.716,63

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli